ZURICH

Edizione 05/2026

Assicurazione di economia domestica

Informazioni per la clientela e
Condizioni generali di assicurazione (CGA)



Siamo sempre a vostra disposizione.

Per le emergenze: 0800 80 80 80
Dall' Estero: +41 44 628 98 98

Indice

Art.		Pagina
Informazioni per la clientela		**4**
Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 05/2026		**7**
Disposizioni comuni		**7**
1	Estensione assicurativa e diritto applicabile	7
2	Validità temporale	7
3	Pagamento del premio e adeguamento del contratto	7
4	Bonus per assenza di sinistri	8
5	Regolamentazione riguardante le franchigie	8
6	Obblighi in caso di sinistro	8
7	Obblighi di diligenza	9
8	Violazione degli obblighi e obblighi di diligenza	9
9	Rapporto assicurativo dopo il sinistro	9
10	Comunicazioni a Zurich	9
11	Foro	9
12	Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie	9
Disposizioni comuni per l'assicurazione di mobilia domestica, stabili, costruzioni mobili, relative assicurazioni complementari e Services		**10**
13	Adeguamento automatico della somma di assicurazione	10
14	Sottoassicurazione	10
15	Prova del sinistro	10
16	Spese per la riduzione dei danni	10
17	Limiti legali delle prestazioni per danni causati dagli eventi naturali	10
18	Indennità in natura	10
19	Cambiamento di proprietario	11
Assicurazione di mobilia domestica		**12**
101	Somma di assicurazione per la mobilia domestica	12
102	Validità temporale e territoriale	12
103	Persone assicurate	12
104	Cose assicurate	12
105	Cose non assicurate	13
106	Esclusioni generali	13
	Eventi assicurabili	13
107	Incendio	13
108	Eventi naturali	14
109	Terremoti ed eruzioni vulcaniche	14
110	Furto	14
111	Acqua	15
112	All Risk	15
113	Prestazioni	16
114	Spese assicurate in caso di danni a casa	17
115	Franchigia	17
Assicurazione di costruzioni mobili (abitazioni mobili, roulotte, apiari e casette da giardino)		**18**
201	Validità temporale e territoriale	18
202	Cose assicurate	18
203	Cose non assicurate	18
204	Esclusioni generali	18
	Eventi assicurabili	18
205	Incendio	18
206	Eventi naturali	19
207	Furto	19
208	Acqua	19
209	Prestazioni	19
210	Spese assicurate	20
211	Franchigia	20
Assicurazione stabili		**21**
301	Validità temporale e territoriale	21
302	Stabili assicurati	21
303	Rischi speciali stabili assicurati	21
304	Cose non assicurate	21
305	Esclusioni generali	21
	Eventi assicurabili	21
306	Incendio	22
307	Eventi naturali	22
308	Terremoti ed eruzioni vulcaniche	22
309	Acqua	23
310	All Risk	23
311	Altri eventi assicurati (per gli stabili)	24
312	Prestazioni	25
313	Spese assicurate	25
314	Franchigia	27
Assicurazioni complementari all'assicurazione di mobilia domestica, stabili e costruzioni mobili		**28**
401	Disposizioni comuni per tutte le assicurazioni complementari	28
402	Furto semplice fuori casa	28
403	Superfurto	28
404	Perdita delle chiavi	29

Art.		Pagina
405	Rottura di vetri	29
406	Assicurazioni casco	30
407	Prodotti surgelati	30
408	Danni causati da animali	31
409	Casco colture	31
410	Impianti tecnici della casa Plus	31
411	Danneggiamento dello stabile	33
412	Copertura estesa	33
413	Apparecchi e materiali inclusi combustibili	34
414	Furto (rischio speciale stabili)	34
415	Ciclomotori e ciclomotori a motore elettrico (per i quali è prevista per legge un'assicurazione responsabilità civile)	34
	Assicurazione animali domestici	**36**
501	Validità temporale e territoriale	36
502	Animali assicurati	36
503	Estensione assicurativa	36
504	Restrizioni della copertura assicurativa	36
505	Prestazioni	36
506	Franchigia	36
	Assicurazione responsabilità civile di privati	**37**
601	Validità temporale e territoriale	37
602	Persone assicurate	37
603	Assicurazione di previdenza	37
604	Qualità delle persone assicurate	37
605	Danni assicurati	38
606	Responsabilità civile per danni a oggetti presi in custodia o affidati	38
607	Responsabilità civile per l'utilizzo di veicoli a motore di terzi	38
608	Responsabilità civile da utilizzo di biciclette e ciclomotori	39
609	Responsabilità civile da utilizzo di natanti e aeromobili	39
610	Disposizioni per impianti di cisterne	39
611	Pregiudizi all'ambiente	39
612	Spese di prevenzione di sinistro assicurate	39
613	Restrizioni della copertura assicurativa	40
614	Rinuncia a riduzioni di prestazione a causa di negligenza grave	40
615	Prestazioni	40
616	Franchigia	41
617	Assicurazione obbligatoria	41

Art.		Pagina
	Assicurazioni complementari all'assicurazione responsabilità civile di privati	**42**
701	Uso di veicoli a motore di terzi (danni ad autoveicoli di terzi fino a 3'500 kg di peso totale, rimorchi, motoveicoli e imbarcazioni)	42
702	Noleggio cavalli	42
703	Attività secondaria come viticoltore	42
	Rischi speciali nell'assicurazione responsabilità civile di privati	43
704	Cacciatore	43
705	Attività secondaria con reddito annuo lordo superiore a CHF 6'000	43
706	Protezione in caso di regresso per docenti e funzionari di polizia	44
707	Docenti Plus	44
	Assicurazione di responsabilità civile di stabili	**46**
801	Validità temporale	46
802	Persone assicurate	46
803	Responsabilità civile assicurata	46
804	Stabili, fondi e impianti assicurati	46
805	Proprietà per piani, comproprietà e proprietà comune	46
806	Pregiudizi all'ambiente	47
807	Responsabilità civile del committente	47
808	Spese di prevenzione di sinistro assicurate	47
809	Restrizioni della copertura assicurativa	47
810	Prestazioni	48
811	Franchigia	48
	Services	**49**
901	Cyber – Safe Shop & Pay	49
902	Cyber – Safe Surf	50
903	Veicoli a noleggio e in sharing	50
904	Home Assistance	51
	Panoramica dei prodotti	**54**

Informazioni per la clientela

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono una panoramica della compagnia di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. I diritti e doveri delle parti contrattuali scaturiscono in definitiva dai documenti contrattuali (proposta/offerta, polizza, condizioni di assicurazione) e dalle leggi applicabili, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Chi è l'assicuratore?

La Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA con sede in Mythenquai 2, 8002 Zurigo («Zurich»), soggetta a sorveglianza da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (Laupenstrasse 27, 3003 Berna).

Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della copertura assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della copertura assicurativa si evincono dai documenti contrattuali e sono limitati dalle esclusioni ivi indicate.

Le assicurazioni mobilia domestica, costruzioni mobili e stabili proteggono essenzialmente dai seguenti rischi:

- incendio;
- eventi naturali;
- terremoti ed eruzioni vulcaniche (solo per l'assicurazione mobilia domestica e stabili);
- furto;
- danni causati dall'acqua;
- gli stabili, e in determinate circostanze la mobilia domestica, possono essere assicurati contro All Risk; la perdita, il danneggiamento e la distruzione sono così assicurati indipendentemente dalla causa, a condizione che non esista una corrispondente esclusione di copertura.

Di norma Zurich risarcisce il valore a nuovo delle cose che sono state danneggiate o smarrite a causa di eventi assicurati.

L'indennità massima per ogni caso di sinistro e la franchigia vigente sono indicate nella polizza o nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Esclusioni importanti riguardano:

- i conflitti bellici e altri conflitti violenti;
- gli eventi nucleari;
- acqua di bacini artificiali o di altre riserve idriche ovvero serbatoi artificiali;
- terremoti ed eruzioni vulcaniche (a meno che il rischio non sia incluso).

Le coperture assicurative possono prevedere anche limiti di indennità. Ad esempio, nell'assicurazione di mobilia domestica si applica un limite di CHF 5'000 per i valori pecuniari. Anche l'indennità per i gioielli è limitata, nell'ambito dell'assicurazione di mobilia domestica (in caso di furto e, in presenza della copertura All Risk, anche in caso di perdita), a seconda della somma di assicurazione della mobilia domestica o della modalità di custodia. Ad eccezione della rapina, in caso di normale custodia si applica un limite di indennità massimo di CHF 30'000 per i gioielli. Tutti i limiti di indennità applicabili sono riportati nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e, in determinati casi, negli altri documenti contrattuali.

L'esatta estensione delle prestazioni nonché le esclusioni vigenti sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) nonché in altri eventuali documenti contrattuali.

Sono disponibili tra le altre le seguenti assicurazioni complementari:

- furto semplice fuori casa e superfurto;
- rottura di vetri;
- assicurazioni casco contro danni speciali;
- assicurazione di cose per veicoli a motore e ciclomotori a motore elettrico per i quali è prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile.

Tutte le assicurazioni complementari disponibili sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Le assicurazioni responsabilità civile di privati e responsabilità civile di stabili proteggono il patrimonio delle persone assicurate dalle conseguenze finanziarie derivanti dalle pretese di responsabilità civile legali di terzi in caso di lesioni corporali e danni materiali. Sono coassicurati i danni patrimoniali riconducibili a una lesione corporale assicurata o a uno dei danni materiali assicurati cagionati alla parte lesa.

Le prestazioni consistono nell'indennizzo delle pretese fondate risp. nella difesa contro pretese ingiustificate.

Esclusioni importanti sono:

- le pretese per danni che riguardano le persone assicurate o le persone che vivono con loro in comunione domestica o le cose di loro proprietà;
- i danni derivanti dalla responsabilità assunta per contratto, che eccede la responsabilità legale.

L'esatta estensione delle prestazioni nonché le esclusioni vigenti sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) nonché in altri eventuali documenti contrattuali.

Sono disponibili tra le altre le seguenti assicurazioni complementari:

- uso di veicoli a motore di terzi;
- rinuncia a riduzioni di prestazione a causa di negligenza grave (rinuncia per colpa grave);
- responsabilità civile per cacciatori.

Tutte le assicurazioni complementari disponibili sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

L'assicurazione animali domestici assicura i cani e i gatti contro gli infortuni.

Zurich si fa carico delle spese di cura necessarie.

Alla voce Services sono disponibili le seguenti assicurazioni:

- Cyber – Safe Shop & Pay: offre tra le altre cose protezione per gli acquisti online nonché in caso di accesso illecito ai conti;
- Cyber – Safe Surf: offre protezione in caso dispositivi infettati da virus e attacchi hacker;
- Veicoli a noleggio e in sharing: copertura della franchigia e assunzione delle spese di riparazione dovute per contratto;
- Home Assistance: diverse prestazioni relativamente all'abitazione, come per esempio la disinfestazione da animali nocivi e l'assunzione dei costi per il servizio chiavi.

L'esatta estensione delle prestazioni nonché le esclusioni vigenti sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) nonché in altri eventuali documenti contrattuali.

Si tratta di un'assicurazione di somme o di un'assicurazione contro i danni?

L'assicurazione Economia Domestica è un'assicurazione contro i danni. Per il versamento e l'ammontare delle prestazioni d'assicurazione è determinante il danno verificatosi in seguito all'evento assicurato.

Qual è il premio dovuto?

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. Tutti i dati relativi al premio e alle possibili tasse (ad es. imposte, pagamento rateale) sono contenuti nei documenti contrattuali. Il premio va pagato all'inizio del periodo di assicurazione, a meno che non sia prevista una scadenza successiva in base ai documenti contrattuali o al conteggio dei premi.

Le somme di assicurazione per mobilia domestica e stabili sono soggette a un adeguamento annuo automatico che può comportare una modifica dei premi. Informazioni più dettagliate sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione.

Zurich può adeguare i premi e le condizioni di assicurazione a decorrere dal nuovo anno assicurativo. In tal caso, il contraente ha diritto di disdetta secondo quanto indicato nelle condizioni di assicurazione.

Quali sono gli altri obblighi del contraente?

Gli obblighi scaturiscono dalle condizioni di assicurazione e dalla LCA. Importanti obblighi sono ad esempio:

- notifica in caso di modifica di un fatto dichiarato
- immediata notifica di un caso di sinistro (dichiarazione di sinistro)
- collaborazione al chiarimento della fattispecie (in caso di sinistro, in caso di cambiamento del rischio ecc.)
- responsabilità per le cose assicurate, che vanno protette con misure adeguate
- provvedere alla limitazione del danno e non riconoscere pretese di credito

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta o nella polizza. Nei limiti della proposta rilasciata da Zurich e presentata dal contraente, sussiste una copertura assicurativa provvisoria a partire dalla data di inizio indicata nella proposta e fino all'invio della polizza o al rifiuto della proposta, e comunque al massimo per la durata di 30 giorni.

Il contratto termina di norma con la disdetta ordinaria. Questa è possibile nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi alla scadenza del contratto, alla fine del terzo anno o di ogni anno successivo come pure, se concordato, alla fine di ogni anno assicurativo. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno dopo la scadenza. Se il contratto viene stipulato per un periodo inferiore a un anno, termina senza disdetta.

Ulteriori possibilità di disdetta risultano dalle condizioni di assicurazione e dalla LCA.

La protezione assicurativa vale per i danni che si verificano nel corso della durata dell'assicurazione (dopo l'inizio dell'assicurazione e prima della fine del contratto) risp. nell'assicurazione responsabilità civile di privati e responsabilità civile di stabili per i danni che vengono causati nel corso della durata dell'assicurazione.

Come avviene il trattamento dei dati personali da parte di Zurich?

Zurich tratta dati che si riferiscono a persone fisiche (dati personali) in relazione alla conclusione e all'esecuzione di contratti e per altri scopi. Informazioni più dettagliate concernenti questi trattamenti (tra l'altro gli scopi, i destinatari dei dati, la conservazione e i diritti delle persone interessate) si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati

di Zurich. Questa dichiarazione può essere consultata su www.zurich.ch/protezione-dei-dati o richiesta presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Protezione dei dati, casella postale, 8085 Zurigo, datenschutz@zurich.ch.

Il contratto può essere revocato?

Entro 14 giorni il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Il termine è rispettato se il contraente comunica la revoca a Zurich, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

Il broker riceve una remunerazione?

Nell'ipotesi in cui relativamente alla conclusione o all'amministrazione del presente contratto d'assicurazione la tutela degli interessi del contraente spetti a un terzo, ad es. un intermediario non vincolato (broker), è possibile che Zurich, sulla scorta di una convenzione, corrisponda a questo terzo una retribuzione per le prestazioni effettuate. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni a questo riguardo, può rivolgersi al terzo.

Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 05/2026

Disposizioni comuni

Art. 1
Estensione assicurativa e diritto applicabile

L'estensione dipende dalla soluzione di assicurazione scelta.

Al presente contratto si applica il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Per i contraenti con domicilio nel Principato del Liechtenstein, in caso di divergenze rispetto alle presenti condizioni, hanno priorità le disposizioni vincolanti del diritto del Liechtenstein emanate a tutela del contraente e a salvaguardia dell'interesse pubblico.

Art. 2
Validità temporale

2.1 Inizio e durata dell'assicurazione

L'assicurazione inizia il giorno indicato nella polizza.

Se il contratto è stato concluso per una durata inferiore a un anno, esso si estingue il giorno indicato nella polizza.

Se il contratto è stato stipulato per un anno o più, può essere disdetto con un preavviso di tre mesi dalla scadenza. In assenza di una disdetta, esso si prolunga automaticamente di un anno.

Se il contratto è stato stipulato per più di tre anni, può essere disdetto anche alla fine del terzo anno o di ogni anno successivo (calcolato a partire dall'inizio dell'assicurazione) con un preavviso di tre mesi.

Se è stato concordato un diritto di disdetta annuale, il contratto può essere inoltre disdetto alla fine di ogni anno assicurativo con un preavviso di tre mesi.

La disdetta deve essere comunicata per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova testuale. La disdetta è data in tempo utile se perviene all'altra parte contraente al più tardi l'ultimo giorno antecedente la data di inizio dei tre mesi di preavviso.

Un anno assicurativo dura

- 12 mesi a partire da ogni scadenza principale e termina un giorno prima della scadenza principale successiva;
- per le disposizioni di cui all'art. 3.4 (Adeguamento del contratto da parte di Zurich) e agli artt. 109 e 308 (Terremoti ed eruzioni vulcaniche), anche dall'inizio del contratto fino a un giorno prima della scadenza principale successiva a tale inizio.

2.2 Copertura assicurativa provvisoria

Nei limiti della proposta rilasciata da Zurich e compilata dal contraente, sussiste una copertura assicurativa provvisoria a partire dalla data di inizio indicata nella proposta e fino all'invio della polizza o al rifiuto della proposta, e comunque al massimo per la durata di 30 giorni.

Non sono assicurati i danni che al momento della presentazione della proposta

- sono già stati causati nell'assicurazione di responsabilità di stabili e privata;
- si sono già verificati in tutte le altre assicurazioni.

2.3 Trasferimento all'estero

Se il contraente trasferisce il suo domicilio in un luogo al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa si estingue, al più tardi alla data di disdetta presso l'autorità competente. Le assicurazioni per stabili restano invariate e in vigore.

Art. 3
Pagamento del premio e adeguamento del contratto

3.1 Basi per la determinazione del premio

Il premio si basa sulle indicazioni del contraente e sull'estensione assicurativa concordata. Zurich dovrà essere immediatamente informata dell'eventuale modifica di uno di questo dati (eccettuata l'età). Zurich sarà quindi autorizzata ad adeguare il contratto alle nuove condizioni.

3.2 Pagamento rateale

Per il pagamento rateale deve essere versato un supplemento. Zurich è autorizzata ad adeguare il supplemento in coincidenza con la scadenza principale. In questo caso, il contraente ha il diritto di modificare la modalità di pagamento. La comunicazione del contraente deve pervenire a Zurich al più tardi alla data di scadenza del premio.

3.3 Saldi

Le parti contraenti rinunciano alla richiesta di pagamento di saldi derivanti da conguagli di premio inferiori a CHF 5.

3.4 Adeguamento del contratto da parte di Zurich

Zurich può modificare il contratto (ad esempio aumento dei premi, adeguamento delle condizioni di assicurazione, modifica delle regolamentazioni riguardanti le franchigie) a decorrere dall'anno assicurativo successivo.

Zurich deve comunicare al contraente i nuovi premi rispettivamente le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo. Il contraente ha allora il diritto di disdire il contratto d'assicurazione nel suo insieme o riguardo alla parte interessata dalla modifica a decorrere dalla fine dell'anno di assicurazione in corso. La disdetta deve pervenire a Zurich al massimo entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso. L'omissione della disdetta vale come consenso alla modifica del contratto d'assicurazione.

Non danno diritto alla disdetta:

- la modifica dei supplementi per pagamenti rateali;
- gli adeguamenti del contratto dovuti all'aggravamento del rischio a causa di modifiche dei dati relativi al contratto d'assicurazione (ad es. conformemente all'art. 3.1);

- l'adeguamento automatico della somma di assicurazione in ragione di un variato indice della mobilia domestica o, nell'assicurazione stabili, dell'indice dei costi di costruzione;
- l'introduzione o la modifica di tasse legali (ad es. tassa di bollo federale);
- gli adeguamenti del contratto riconducibili a disposizioni di legge o delle autorità.

3.5 Conseguenze della mora
Qualora il contraente non adempia il proprio obbligo di pagamento, sarà sollecitato al pagamento e dovrà accollarsi sia le spese di diffida sia gli interessi di mora. Zurich ha facoltà di compensare i premi arretrati con l'indennità.

3.6 Rimborso del premio
Se il contratto viene sciolto in anticipo, Zurich rimborsa il premio per il periodo in cui non si è usufruito della copertura assicurativa concordata. È fatta salva la compensazione con altri crediti vantati da Zurich derivanti dal presente contratto. Il premio resta tuttavia dovuto per l'intero anno assicurativo se:

- il contratto viene sciolto in seguito a un caso di danno totale,
- in caso di danno parziale, il contraente disdice il contratto entro un anno dalla stipulazione dello stesso.

Art. 4
Bonus per assenza di sinistri

Se così concordato, allo scadere di tre anni assicurativi completi, Zurich accorda un bonus per assenza di sinistri sui premi (escluso il premio per danni della natura) se in tale periodo non sono state erogate prestazioni dal contratto d'assicurazione. Il bonus viene erogato sotto forma di rimborso del 15% dei premi totali pagati in questo periodo.

Se, in caso di sinistro, vengono richieste prestazioni, il nuovo periodo decorre dall'anno assicurativo successivo a quello della data di notifica del caso di sinistro.

Art. 5
Regolamentazione riguardante le franchigie

5.1 Applicazione della franchigia
La franchigia viene detratta dall'indennità.

5.2 Franchigie molteplici
Se per lo stesso evento trova applicazione più di una franchigia, si sottrae la franchigia un'unica volta per contratto, e in caso di franchigie differenti viene considerata quella più elevata.

Questo regolamento non si applica ai danni causati da terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Per i danni compresi nell'assicurazione legale contro i danni causati dagli elementi naturali trovano applicazione le disposizioni di legge.

5.3 Annullamento della franchigia
Non vengono applicate le franchigie pattuite se il contratto nella sua totalità è stato esente da sinistri per tre interi anni assicurativi.

Fanno eccezione a questa regolamentazione le

- franchigie per danni della natura;
- franchigie per danni causati da terremoto ed eruzioni vulcaniche;
- franchigie per danni dall'assicurazione complementare «Copertura estesa».

Se, in caso di sinistro, vengono richieste prestazioni, le franchigie pattuite nella polizza si applicano nuovamente a decorrere dal momento della notifica. Il nuovo periodo inizia con l'anno assicurativo successivo a quello della data di notifica del sinistro.

Art. 6
Obblighi in caso di sinistro

Al verificarsi di un evento assicurato la persona avente diritto deve:

- avvisare immediatamente Zurich, fornendo ogni informazione in merito alla causa, all'entità e alle circostanze particolari del danno, e permettere alla stessa di fare ogni verifica utile a tale riguardo;
- su richiesta, presentare una distinta delle cose interessate dal sinistro, con l'indicazione del valore;
- durante e dopo il sinistro, fare tutto il possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per ridurre i danni, attenendosi alle istruzioni di Zurich;
- su richiesta, emettere le necessarie procure nonché consegnare tutti i documenti rilevanti;
- tutelare le pretese di risarcimento che gli spettano nei confronti di terzi e, se necessario, contribuire alla relativa esecuzione da parte di Zurich;
- astenersi dall'apportare alle cose danneggiate qualsiasi modifica che possa rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa del danno o la stima dello stesso, a meno che la modifica non venga apportata allo scopo di ridurre i danni o nell'interesse pubblico.

In caso di perdita, ad esempio in seguito a furto o smarrimento, la persona assicurata deve inoltre

- avvisare immediatamente la polizia, non cancellare o modificare tracce senza il consenso della polizia e garantire alle autorità o a Zurich tutto il sostegno necessario;
- avvisare immediatamente Zurich se le cose vengono recuperate.

In caso di danno, furto o perdita dei bagagli durante il trasporto la persona assicurata deve anche chiedere di confermare

- l'evento all'operatore turistico o alla ditta di trasporti.

Art. 7
Obblighi di diligenza

7.1 Aspetti generali
Le persone assicurate devono rispettare gli obblighi di diligenza e devono attuare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i danni assicurati.

7.2 Assicurazione stabili
Nell'ambito dell'assicurazione stabili, il contraente è tenuto a provvedere a proprie spese alla manutenzione della cosa assicurata, delle sue componenti e delle sue installazioni tecniche, in particolare le condutture di liquidi e gli apparecchi e le installazioni ad esse collegati. Gli impianti idraulici intasati devono essere puliti ed è necessario adottare misure atte a impedire il congelamento. Fintanto che lo stabile è disabitato, anche solo temporaneamente, le condutture e le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere svuotati, a meno che l'impianto di riscaldamento non sia mantenuto in esercizio sotto adeguato controllo.

Art. 8
Violazione degli obblighi e obblighi di diligenza

In caso di violazione degli obblighi, l'indennità può essere ridotta o rifiutata. Non si incorre in questa sanzione se il contraente ovvero l'avente diritto dimostrano che, in considerazione delle circostanze, si deve ritenere la violazione non imputabile a colpa, oppure se la violazione non ha influito sull'origine dell'evento né sull'entità della prestazione assicurata. L'insolvibilità del debitore non scusa l'omesso pagamento del premio.

Art. 9
Rapporto assicurativo dopo il sinistro

Dopo ogni caso di sinistro per il quale è corrisposta una prestazione, il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità. Zurich, invece, ha facoltà di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità. Se una delle due parti disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la controparte ha ricevuto la disdetta.

Art. 10
Comunicazioni a Zurich

Tutte le comunicazioni vanno trasmesse

- alla sede principale di Zurich, oppure
- all'agenzia indicata sull'ultimo conteggio dei premi.

Per comunicazioni telefoniche rivolgersi al numero verde 0800 80 80 80, o al numero +41 44 628 98 98 per chi chiama dall'estero.

Art. 11
Foro

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro competente:

- Zurigo, quale sede principale di Zurich;
- il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove all'estero.

Art. 12
Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

Zurich non concede copertura assicurativa e non è tenuta ad effettuare alcun pagamento o fornire qualsiasi altro tipo di prestazione, per quanto e finché ciò violerebbe le regolamentazioni o leggi in materia di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.

Disposizioni comuni per l'assicurazione di mobilia domestica, stabili, costruzioni mobili, relative assicurazioni complementari e Services

Art. 13
Adeguamento automatico della somma di assicurazione

Mobilia domestica
La somma di assicurazione per mobilia domestica viene adeguata ogni anno, alla scadenza del premio, all'indice della mobilia domestica comunicato dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), il che può comportare anche un adeguamento del premio. Se dall'adeguamento dovesse scaturire una cifra inferiore alla somma di assicurazione riportata nella polizza, la somma di assicurazione per mobilia domestica rimarrà invariata.

Stabili
La somma di assicurazione dello stabile viene adeguata ogni anno, alla scadenza del premio, all'indice dei costi di costruzione, cosa che può comportare anche un adeguamento del premio:

- in cantoni con assicurazione cantonale degli stabili si applica l'indice dei costi di costruzione vigente,
- nel Cantone di Ginevra si applica l'«Indice genevois des prix de la construction de logements»,
- negli altri cantoni e nel Principato del Liechtenstein si applica l'indice generale dei costi di costruzione vigente nella città di Zurigo.

Rischio speciale mobilia domestica, costruzioni mobili, rischio speciale stabili
L'adeguamento automatico delle somme non trova applicazione per il rischio speciale mobilia domestica, il rischio speciale stabili e le costruzioni mobili.

Art. 14
Sottoassicurazione

Se la somma di assicurazione è inferiore al valore di risarcimento, il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e il valore di risarcimento; anche in caso di danno parziale, l'indennità viene ridotta nella medesima proporzione.

Zurich rinuncia a opporre un'eventuale sottoassicurazione, se l'entità del danno è inferiore o pari al 10% della somma di assicurazione, al massimo tuttavia fino a CHF 30'000. La rinuncia non vale per i danni coperti dall'assicurazione contro i danni causati da eventi naturali prevista dalla legge.

Se è specificato che si tratta di un'assicurazione a primo rischio, questo articolo non si applica.

Art. 15
Prova del sinistro

L'avente diritto deve comprovare l'entità del danno. La somma di assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del caso di sinistro.

Art. 16
Spese per la riduzione dei danni

Le prestazioni assicurate includono anche le spese per la riduzione dei danni. Se il totale di tali spese più l'indennità supera la somma di assicurazione, queste vengono risarcite solo se si tratta di spese sostenute su richiesta di Zurich. Le prestazioni di pompieri, polizia o di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso non vengono indennizzate.

Art. 17
Limiti legali delle prestazioni per danni causati dagli eventi naturali

Se la somma delle indennità a carico di tutte le compagnie di assicurazione per un evento assicurato, relativo a un solo contraente, supera i 25 milioni di franchi, essa verrà ridotta a questo importo. Resta riservata un'ulteriore riduzione secondo la seguente disposizione.

Se la somma delle indennità a carico di tutte le compagnie di assicurazione per un evento assicurato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein supera 1 miliardo di franchi, le indennità spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotte in modo che il loro totale non superi la suddetta somma.

Le indennità per danni a mobilia domestica risp. beni mobili e stabili non vengono addizionate per i limiti delle prestazioni sopracitati. I danni separati nel tempo e nello spazio costituiscono un unico evento allorché sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

Questi limiti delle prestazioni valgono nel campo di applicazione delle disposizioni legali obbligatorie relative all'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. In caso di modifiche dei limiti legali delle prestazioni valgono i limiti delle prestazioni vigenti nel momento in cui si verifica il sinistro.

Art. 18
Indennità in natura

A propria discrezione, Zurich può anche erogare un'indennità in natura.

Art. 19
Cambiamento di proprietario

Se le cose assicurate nel contratto d'assicurazione cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario.

Il nuovo proprietario può rifiutare il trasferimento del contratto mediante una dichiarazione scritta o in altra forma idonea a fungere da prova testuale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di cambiamento di proprietario.

La compagnia di assicurazione può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza del passaggio di proprietà. Il contratto cessa non prima di 30 giorni dalla data di disdetta.

Assicurazione di mobilia domestica

Art. 101
Somma di assicurazione per la mobilia domestica

La mobilia domestica è assicurata al valore a nuovo fino alla somma di assicurazione indicata nella polizza. Questa deve corrispondere all'importo necessario per il riacquisto di tutte le cose assicurate al valore a nuovo.

Art. 102
Validità temporale e territoriale

102.1 Validità temporale

L'assicurazione copre i danni che si verificano nell'arco della durata dell'assicurazione.

102.1.1 Non sono assicurati

a) Nel caso di un'offerta (da parte di Zurich)
I danni che si sono già verificati al momento della stipula del contratto.

b) Nel caso di una proposta (da parte del contraente)
I danni che si sono già verificati al momento della presentazione della proposta.

102.2 Validità territoriale

102.2.1 A casa (nel luogo assicurato)

La protezione assicurativa è valida a casa, cioè nel luogo assicurato indicato nella polizza o nel luogo assicurato ai sensi dell'art. 102.2.1 b). Se nella stessa polizza sono assicurati più luoghi, viene considerato come casa il luogo al quale è assegnata la cosa assicurata interessata.

a) Mobilia domestica presso il domicilio
Sono assicurate le cose assicurate presso l'indirizzo di domicilio del contraente indicato nella polizza.

b) Mobilia domestica in locali in affitto e sul posto di lavoro
Le cose assicurate in locali distinti affittati a lungo, come per esempio camere in appartamento condiviso, garage, locali per il bricolage e celle frigorifere come pure presso il posto di lavoro delle persone assicurate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, sono coassicurate fino al 10% della somma di assicurazione, per un massimo di CHF 10'000, se incluse nella somma di assicurazione per mobilia domestica presso il proprio domicilio. Sono esclusi case e appartamenti di vacanza e abitazioni secondarie.

Se il valore a nuovo delle cose supera il 10% della somma di assicurazione o CHF 10'000, l'intera mobilia domestica in locali in affitto o sul posto di lavoro è assicurabile come «Rischio speciale mobilia domestica».

c) Mobilia domestica in casa di vacanza, appartamento di vacanza o abitazione secondaria
La mobilia domestica nelle case di vacanza e negli appartamenti di vacanza o nelle abitazioni secondarie sono assicurabili come luoghi supplementari con una somma di assicurazione separata.

d) Rischio speciale mobilia domestica
Mediante convenzione speciale è possibile assicurare le cose assicurate in circostanze particolari o in determinati luoghi indicati nella polizza (ad es. mobilia domestica in locali affittati con un valore superiore al 10% della somma di assicurazione o superiore a CHF 10'000, mobilia domestica circolante o nella cassetta di sicurezza in banca, ecc.).

e) Libera circolazione
Se due o più luoghi sono assicurati presso Zurich (per es. domicilio, appartamento di vacanza o secondario, rischio speciale ecc.), dopo la scadenza dell'assicurazione esterna ai sensi dell'art. 102.2.2 relativa alla somma di assicurazione, sussiste la libera circolazione tra questi luoghi. La protezione assicurativa in questo caso si determina secondo la copertura assicurativa del luogo nel quale si trova ora la cosa assicurata interessata dalla libera circolazione.

f) Cambiamento di domicilio
La copertura assicurativa si estende anche in caso di cambiamento di domicilio all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein durante il trasloco e presso il nuovo luogo. I cambiamenti di domicilio devono essere comunicati a Zurich al più tardi entro 30 giorni dalla successiva scadenza del premio. Zurich ha il diritto di adeguare il premio alle nuove circostanze.

102.2.2 Fuori casa (assicurazione esterna)

La protezione assicurativa vale in tutto il mondo per cose assicurate che temporaneamente, ma per un periodo non superiore a due anni, si trovano fuori da casa ai sensi dell'art. 102.2.1.

Art. 103
Persone assicurate

Assicurati sono il contraente e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che soggiornano regolarmente presso la sua abitazione durante la settimana o nel fine settimana.

Art. 104
Cose assicurate

Sono assicurati

104.1 Mobilia domestica

Ovvero:

a) tutti i beni mobili a uso privato di proprietà delle persone assicurate;

b) le seguenti installazioni edili che non sono o non devono essere assicurate con lo stabile, ad uso privato e di proprietà delle persone assicurate:

- installazioni edili all'interno dello stabile;
- le installazioni edili apportate dalle persone assicurate in qualità di locatari o affittuari all'interno dello stabile e su di esso;

c) gli utensili da lavoro di proprietà delle persone assicurate e da queste utilizzati in qualità di lavoratore dipendente;

d) gli oggetti mobili a noleggio e in leasing per uso privato.

104.2 Valori pecuniari, effetti di ospiti e cose affidate
Separatamente e in aggiunta – con somma di assicurazione propria – sono assicurati:

104.2.1 Valori pecuniari
Ossia denaro, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), abbonamenti non personali, biglietti e buoni non personali, monete e medaglie, pietre preziose sciolte e perle, che sono proprietà privata delle persone assicurate e non rappresentano il patrimonio aziendale.

104.2.2 Effetti di ospiti e cose affidate
Ossia gli effetti di ospiti (ad eccezione di valori pecuniari e gioielli) e cose affidate di terzi mobili, destinate all'uso privato.

Art. 105
Cose non assicurate

Non sono assicurati

- veicoli a motore (esclusi i ciclomotori per i quali non è prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile), rimorchi, roulotte, abitazioni mobili, compresi i relativi accessori;
- natanti per i quali è prevista per legge un'assicurazione responsabilità civile, come pure quelli che dopo l'uso non vengono regolarmente riportati a casa, nonché tutte le imbarcazioni a motore e relativi accessori;
- aeromobili che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione;
- cose assicurate contro quegli eventi per i quali sussiste un obbligo di assicurazione presso un istituto di assicurazione cantonale (per es. mobilia domestica contro incendio nei Cantoni Nidvaldo e Vaud);
- cose che devono essere assicurate con lo stabile secondo le norme di limitazione in vigore tra stabile e beni mobili (per es. lavatrice mobile di un proprietario di stabile nel Cantone di Zurigo). Le norme pertinenti sono indicate all'art. 302;
- oggetti singoli per i quali esiste un'assicurazione apposita. Se tuttavia la polizza esclude la copertura assicurativa perché esiste un'altra assicurazione, ad es. un'assicurazione di mobilia domestica, Zurich non applica questa restrizione.
- valori digitali come ad es. criptovalute, token non fungibili;
- costruzioni mobili.

Art. 106
Esclusioni generali

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, a prescindere dalla loro causa, sono direttamente o indirettamente in relazione a

- eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolta e alle misure prese per contrastarli;
- disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse e tumulti) e in seguito alle misure prese per contrastarli (questa esclusione non vale se nella polizza è indicata la prestazione assicurativa «ALL RISK»);
- fissione e fusione nucleare, materiale radioattivo, contaminazione radioattiva e dispositivi esplosivi nucleari o armi nucleari di qualsiasi natura e in seguito alle misure prese per contrastarli;
- acqua di bacini artificiali o di altre riserve idriche risp. serbatoi artificiali;
- terremoti ed eruzioni vulcaniche (questa esclusione non si applica laddove terremoti ed eruzioni vulcaniche siano riportati nella polizza).

Dall'assicurazione sono inoltre esclusi i danni che sono direttamente in relazione a

- caduta di meteoriti e altri corpi celesti.

Queste esclusioni non si applicano per l'assicurazione legale contro i danni causati dagli elementi naturali.

Eventi assicurabili

Nella prestazione dell'assicurazione «CLASSIC» o «ALL RISK» possono essere assicurati gli eventi riportati qui di seguito. La prestazione dell'assicurazione concordata così come gli eventi assicurati sono indicati nella polizza:

- Prestazione dell'assicurazione «CLASSIC»: incendio (art. 107), eventi naturali (art. 108), terremoti ed eruzioni vulcaniche (art. 109), furto (art. 110) e acqua (art. 111),
- Prestazione dell'assicurazione «ALL RISK»: All Risk (art. 112), terremoti ed eruzioni vulcaniche (art. 109).

Art. 107
Incendio

107.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati

- i danni cagionati da incendio, effetto improvviso e accidentale del fumo, fulmine, esplosione e implosione, caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi;
- danni causati da lavori di spegnimento e sgombero;
- perdita come conseguenza di tali eventi;

- danni da abbruciacchiature e danni alle cose assicurate che sono state esposte involontariamente a caldo intenso o calore.

107.2 Restrizione della copertura assicurativa
Sono esclusi dall'assicurazione i danni a macchine, apparecchi e linee elettriche sotto tensione per effetto diretto dell'energia elettrica.

Art. 108
Eventi naturali

108.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati i danni causati da piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti di terreno.

È assicurata anche la perdita di cose assicurate a seguito degli eventi sopra elencati.

108.2 Restrizioni della copertura assicurativa
a) Non sono danni della natura:
   - i danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno edificabile, costruzione difettosa, difetto di manutenzione dello stabile, omissione di misure preventive, movimenti artificiali del terreno, caduta di masse di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi;
   - indipendentemente dalla loro causa, i danni causati da acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione o cambiamenti della struttura dell'atomo;
   - i danni di esercizio dei quali si deve tener conto sulla base dell'esperienza, quali danni in caso di costruzioni di sopra e sottostruttura, cunicoli, estrazione di massi, ghiaia, sabbia o argilla;
   - i danni provocati da vibrazioni che sono causate dal crollo di cavità artificiali;
   - le scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.

b) Sono esclusi dall'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali:
   - i danni provocati da tempeste e dall'acqua a natanti che si trovano sull'acqua.

Art. 109
Terremoti ed eruzioni vulcaniche

109.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati la perdita, il danneggiamento e la distruzione come conseguenza diretta e indiretta di terremoti o eruzioni vulcaniche.

In deroga alle esclusioni generali di cui all'art. 106, sono coassicurati i saccheggi che si verificano successivamente ad un terremoto o ad un'eruzione vulcanica.

Per terremoti si intendono scosse di vaste proporzioni della superficie terrestre, scatenate da movimenti tettonici della crosta terrestre e dello strato superiore del mantello. Nell'incertezza se si tratti di un terremoto, è determinante la valutazione del Servizio Sismico Svizzero (SSS).

Per eruzioni vulcaniche si intendono la decompressione concomitante alla formazione di una spaccatura della terra e connessa a fuoriuscita di lava, eruzione di ceneri o altri materiali e gas rilasciati.

109.2 Disposizione sulle tempistiche
Tutti i terremoti o le eruzioni vulcaniche che si verificano nell'arco di 168 ore dalla prima scossa risp. eruzione che ha causato dei danni, costituiscono un unico evento di sinistro.

Sono assicurati tutti gli eventi di sinistro il cui inizio si verifica nel corso della durata dell'assicurazione.

109.3 Pretese verso terzi e altri fornitori di prestazioni
Se Zurich eroga prestazioni per le quali gli aventi diritto potrebbero far valere diritti alle prestazioni anche nei confronti di terzi, tali diritti sono trasferiti a Zurich al momento dell'erogazione della prestazione dovuta in base al presente contratto.

Qualora un istituto di assicurazione cantonale dovesse prevedere una copertura assicurativa obbligatoria per terremoti ed eruzioni vulcaniche, è possibile far valere, a integrazione delle prestazioni erogate, un eventuale danno residuo in virtù del presente contratto.

109.4 Disdetta
Ciascuna delle parti contraenti può disdire, per iscritto o in altra forma idonea a fungere da prova testuale, la prestazione «Terremoti ed eruzioni vulcaniche», rispettando un termine di preavviso di tre mesi alla scadenza di ogni anno assicurativo.

Art. 110
Furto

110.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati i danni derivanti da uno degli eventi seguenti, purché comprovati da tracce, testimoni o, a seconda delle circostanze, da altre prove convincenti.

110.1.1 Furto con scasso
Per furto con scasso si intende la sottrazione di cose da parte di persone che si introducono con la forza in uno stabile o in un locale di uno stabile o che aprono mediante scasso un contenitore chiuso che si trova all'interno di esso.

È equiparato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.

110.1.2 Rapina
Per rapina si intende la sottrazione di cose sotto minaccia o usando violenza nei confronti delle persone assicurate come pure il furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

110.1.3 Furto semplice
È assicurato il furto che non è considerato né furto con scasso né rapina. Ne fa parte anche la manipolazione di impianti di chiusura, nell'ambito della quale non vengono cagionati danni agli edifici.

Non è assicurato il furto semplice

- nell'assicurazione esterna ai sensi dell'art. 102.2.2 (fatte salve le assicurazioni complementari furto semplice fuori casa e superfurto),
- di valori pecuniari.

110.1.4 Vandalismo
Sono assicurati i danneggiamenti dolosi alla mobilia domestica, anche in assenza di furto, se l'autore si è procurato l'accesso ai locali assicurati in modo illecito.

110.1.5 Furto da veicoli chiusi a chiave
Il furto da veicoli chiusi a chiave viene considerato furto semplice.

110.2 Restrizione della copertura assicurativa
Sono esclusi dall'assicurazione i danni da perdita o smarrimento di cose.

Art. 111
Acqua

111.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati:

- danni causati da liquidi e gas provenienti da condutture e impianti che servono agli stabili dei luoghi assicurati, dalle installazioni e dagli apparecchi ad essi collegati e da altri apparecchi e installazioni con scorrimento d'acqua come acquari, fontanelle ornamentali, umidificatori e materassi ad acqua;
- danni causati da acqua piovana e dall'acqua proveniente dal fondersi della neve o del ghiaccio che filtra nello stabile dall'esterno;
- danni all'interno dello stabile causati da rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione o da acqua del sottosuolo e di pendio.

Sono inoltre coassicurati

- la perdita di cose assicurate a seguito di tali eventi;
- le spese per la riparazione delle condutture dell'acqua, inclusi i contatori dell'acqua e degli apparecchi ad esse collegati, installati dal locatario all'interno dello stabile, a seguito del loro congelamento o di danni riconducibili al gelo.

111.2 Restrizioni della copertura assicurativa
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- che sono assicurati negli eventi incendio ed eventi naturali;
- causati dall'acqua piovana e dal fondersi della neve o del ghiaccio infiltrata da abbaini e finestre aperti e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di costruzioni nuove, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere sullo stabile;
- subiti durante il riempimento e la riparazione o revisione di impianti di riscaldamento e serbatoi nonché di permutatori termici e/o circuiti delle pompe di calore.

Art. 112
All Risk

112.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati la perdita, il danneggiamento e la distruzione.

112.2 Restrizione della copertura assicurativa
112.2.1 Restrizione della copertura per la variante «All Risk – Escl. incendio/eventi naturali»
Se nella polizza è riportata la variante «All Risk – Escl. incendio/eventi naturali», gli eventi incendio ed eventi naturali non sono assicurati.

L'esclusione si riferisce alle cause che sono riportate come incendi ed eventi naturali assicurati nelle disposizioni di legge applicabili dall'istituto di assicurazione cantonale. L'esclusione si applica indipendentemente dal fatto che l'oggetto interessato sia effettivamente assicurato o meno presso l'istituto di assicurazione cantonale, o che sia assicurabile o meno.

112.2.2 Esclusioni della copertura
Sono esclusi dall'assicurazione:

a) Danni riconducibili a cause interne e a processi naturali

- i danni insorti gradualmente risp. non repentinamente, ad es. per l'azione della luce, della temperatura, dell'umidità dell'aria, della siccità, dell'ossidazione o deterioramento;
- usura, invecchiamento, alterazione cromatica, deterioramento dei materiali;
- i danni insorti senza l'intervento di una forza esterna, per es. i danni di esercizio interni;

b) Danni riconducibili ad animali

- i danni causati da insetti, ad eccezione di calabroni, vespe, formiche, capricorno della casa, tarlo del legno e orologio della morte;
- i danni causati da deiezioni di animali;
- i danni causati da graffi e morsi di animali domestici;
- malattie di animali domestici;

c) Danni connessi a interventi statali e ad atti abusivi da parte di terzi

- disposizioni da parte di organi statali o autorizzati dallo Stato, come ad es. espropriazione, confisca, realizzazione forzata in via d'esecuzione o fallimento e altre restrizioni del diritto di proprietà;
- la frode e l'appropriazione indebita;

d) Danni riconducibili all'acqua

- i danni causati dall'acqua piovana e dal fondersi della neve o del ghiaccio infiltrata da abbaini, finestre aperte e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di costruzioni nuove, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere sullo stabile;

e) Danni a cose utilizzate in competizioni e a dati

- gli attrezzi per lo sport, le biciclette e i ciclomotori, compresi i loro oggetti di equipaggiamento, usati per competizioni;
- i dati presenti sulle cose assicurate, per es. foto, file musicali, programmi applicativi.

Art. 113
Prestazioni

113.1 Valore di risarcimento e calcolo del sinistro

Per mobilia domestica, effetti di ospiti e cose affidate il danno viene calcolato in base all'importo che richiederebbe il riacquisto al valore a nuovo al momento del sinistro (= valore di risarcimento), meno il valore dei resti. L'eventuale valore affettivo personale non viene preso in considerazione. In caso di danni parziali, il danno viene calcolato in base ai costi di riparazione, tuttavia al massimo fino all'ammontare del valore di risarcimento.

113.2 Somme di assicurazione e limiti delle prestazioni

La somma di assicurazione rappresenta il limite di indennità, a meno che non siano applicabili limiti delle prestazioni particolari. Per danni nel campo di applicazione delle disposizioni legali relative all'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali si applicano le disposizioni di legge di cui all'art. 17.

113.2.1 Limiti delle prestazioni per i gioielli

a) Prestazione dell'assicurazione «CLASSIC»

In caso di furto semplice a casa ai sensi dell'art. 102.2.1 e di furto con scasso in generale (ma non rapina), la prestazione per gioielli è limitata al 20% della somma di assicurazione, per un massimo di CHF 30'000. Tale limitazione non si applica se i gioielli sono custoditi in una cassaforte del peso totale di almeno 100 kg o in una cassaforte immurata e se le chiavi o i codici di serrature con combinazioni sono diligentemente custoditi o portati con sé dalle persone responsabili.

b) Prestazione dell'assicurazione «ALL RISK»

In caso di perdita (per es. in seguito a furto) la prestazione per gioielli è limitata al 20% della somma di assicurazione, per un massimo di CHF 30'000.

Questa limitazione non si applica:

- per rapina, vale a dire la sottrazione di cose sotto minaccia o usando violenza nei confronti delle persone assicurate come pure il furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio;
- se i gioielli sono custoditi in una cassaforte del peso totale di almeno 100 kg o in una cassaforte immurata e se le chiavi o i codici di serrature con combinazioni sono diligentemente custoditi o portati con sé dalle persone responsabili.

c) Prestazione dell'assicurazione «CLASSIC» e «ALL RISK»

- Nella casa di vacanza o nell'appartamento di vacanza e nell'abitazione secondaria non abitati, i gioielli in caso di furto sono assicurati solo se custoditi in una cassaforte di peso totale di almeno 100 kg o in una cassaforte immurata e se le chiavi o i codici di serrature con combinazioni sono diligentemente custoditi in un altro luogo o portati con sé dalle persone responsabili. Fatte salve queste premesse, il limite di prestazione per i gioielli in questi luoghi è di CHF 100'000.
- Gli orologi da taschino e da polso con valore singolo superiore a CHF 5'000 sono considerati gioielli.

113.2.2 Somma di assicurazione per valori pecuniari

a) Prestazione dell'assicurazione «CLASSIC»

I valori pecuniari sono assicurati contro i danni causati da incendio, eventi naturali, furto con scasso, rapina, terremoto ed eruzioni vulcaniche nonché acqua, a condizione che questi eventi siano indicati nella polizza, fino a CHF 5'000 a primo rischio. Se la polizza include la copertura «Valori pecuniari oltre CGA», questa somma di assicurazione si applica in aggiunta.

Nel rischio speciale «Mobilia domestica in camera blindata banca» sono assicurati valori pecuniari fino alla somma di assicurazione indicata nella polizza.

In caso di furto semplice non vengono erogate prestazioni.

b) Prestazione dell'assicurazione «ALL RISK»

I valori pecuniari sono assicurati contro i danni da All Risk, terremoto ed eruzioni vulcaniche, a condizione che questi eventi siano indicati nella polizza, fino a CHF 5'000 a primo rischio. Se la polizza include la copertura «Valori pecuniari oltre CGA», questa somma di assicurazione si applica in aggiunta.

113.2.3 Limiti delle prestazioni in caso di danni da abbruciacchiature

a) Prestazione dell'assicurazione «CLASSIC»

Le prestazioni per danni da abbruciacchiature e danni alle cose assicurate che sono state esposte involontariamente a caldo intenso o calore ammontano a un massimo di CHF 5'000.

b) Prestazione dell'assicurazione «ALL RISK»

Per danni da abbruciacchiature e danni alle cose assicurate che sono state esposte involontariamente a caldo intenso o calore non è presente nessun particolare limite delle prestazioni.

113.2.4 Somma di assicurazione per effetti di ospiti e cose affidate

a) Prestazione dell'assicurazione «CLASSIC»

Gli effetti di ospiti (senza valori pecuniari e gioielli) e le cose affidate sono assicurati contro i danni causati da incendio, eventi naturali, terremoto ed eruzioni vulcaniche, furto e acqua – a condizione che questi eventi siano indicati nella polizza – fino a CHF 5'000 ciascuno a primo rischio.

b) Prestazione dell'assicurazione «ALL RISK»

Gli effetti di ospiti (senza valori pecuniari e gioielli) e le cose affidate sono assicurati da All Risk nonché terremoti ed eruzioni vulcaniche – a condizione che questi eventi siano indicati nella polizza – fino a CHF 5'000 ciascuno a primo rischio.

113.2.5 Somma di assicurazione per oggetti sostitutivi in caso di ritardo dei bagagli

a) Prestazione dell'assicurazione «CLASSIC»

Sono assicurate le spese sostenute per acquisti di oggetti sostitutivi, se il bagaglio affidato ai fini del viaggio viene consegnato in ritardo, se è stipulata l'assicurazione complementare Superfurto. Il corrispondente limite delle prestazioni è indicato nell'art. 403.1.2 b).

b) Prestazione dell'assicurazione «ALL RISK»

Se il bagaglio affidato ai fini del viaggio viene consegnato in ritardo, sono assicurate le spese sostenute per acquisti di oggetti sostitutivi assolutamente necessari fino a un massimo di CHF 2'000 al primo rischio.

113.3 Oggetti ritrovati

Gli oggetti ritrovati successivamente devono essere consegnati a Zurich oppure bisogna rimborsare l'indennità percepita.

Art. 114
Spese assicurate in caso di danni a casa

Sono assicurati i seguenti generi di spesa insorti in seguito a un danno assicurato a casa (nel luogo assicurato) ai sensi dell'art. 102.2.1.

Si applicano le seguenti prestazioni:

- Indennità massima per tutti i generi di spesa da a) a f) complessivamente: 20% della somma di assicurazione della mobilia domestica rispettivamente, in caso di assicurazione complementare, sempre il 20% della somma di assicurazione concordata per la copertura interessata. Se nella polizza è inclusa la copertura «Spese oltre CGA», questa somma di assicurazione si applica in aggiunta.
- Per il genere di spesa g) un massimo di CHF 500.

a) Spese supplementari relative al costo della vita rispettivamente perdita di proventi per locazione

Sono determinanti le spese che risultano dall'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati nonché dalla perdita di proventi per locazione o sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte.

b) Spese di sgombero e smaltimento

Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per lo sgombero dal luogo del sinistro dei resti delle cose assicurate e per il loro trasporto al sito di deposito idoneo più vicino e il pagamento delle spese di deposito e distruzione. Sono coassicurate le spese per l'eventuale necessaria decontaminazione delle cose assicurate, inclusi terreno e acqua per le operazioni di spegnimento.

c) Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie

Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle misure adottate.

d) Spese di cambiamento delle serrature

Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per la modifica o la sostituzione di serrature nei luoghi indicati nella polizza e delle cassette di sicurezza di banca prese in locazione nonché delle relative chiavi.

e) Danneggiamento dello stabile

In caso di danneggiamento dello stabile causato da un furto assicurato o da un tentativo dimostrato di commettere un furto, vengono risarcite le spese della riparazione, a meno che non debbano essere assunte da un'altra assicurazione.

f) Spese causate dal gelo

- Prestazione dell'assicurazione «CLASSIC»

  Le spese per la riparazione delle condutture dell'acqua, inclusi i contatori dell'acqua e degli apparecchi ad esse collegati, installati dal locatario all'interno dello stabile, a seguito del loro congelamento o di danni riconducibili al gelo, sono assicurate nell'evento acqua senza particolare limite di prestazioni.

- Prestazione dell'assicurazione «ALL RISK»

  Sono determinanti le spese per la riparazione delle condutture dell'acqua, inclusi i contatori dell'acqua e degli apparecchi ad esse collegati, installati dal locatario all'interno dello stabile, a seguito del loro congelamento o di danni riconducibili al gelo.

g) Altre spese

Per le altre spese insorte in seguito a un danno assicurato a casa (nel luogo assicurato), la prestazione massima è di CHF 500. Le spese per eliminare la causa del danno non sono coperte.

Un eventuale aumento della somma di assicurazione indicata nella polizza tramite la copertura «Spese oltre CGA» non influisce su questi limiti delle prestazioni.

Art. 115
Franchigia

Eventi naturali

La franchigia per danni causati da eventi naturali ammonta a CHF 500 per evento.

Terremoti

La franchigia per i danni causati da terremoti ed eruzioni vulcaniche ammonta al 10% dell'importo del sinistro, minimo CHF 1'000 per evento.

All Risk

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, a meno che nella polizza non sia indicata una franchigia diversa.

Per i seguenti danni causati da eventi naturali la franchigia ammonta a CHF 500 per evento: piene, inondazioni, uragani (= vento ad almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti di terreno.

Altri danni

Per tutti gli altri danni la franchigia ammonta a CHF 200 per evento, a meno che nella polizza non sia indicata una franchigia diversa.

Assicurazione di costruzioni mobili (abitazioni mobili, roulotte, apiari e casette da giardino)

Art. 201
Validità temporale e territoriale

201.1 Validità temporale
L'assicurazione copre i danni che si verificano nell'arco della durata dell'assicurazione.

201.1.1 Non sono assicurati

a) Nel caso di un'offerta (da parte di Zurich)

I danni che si sono già verificati al momento della stipula del contratto.

b) Nel caso di una proposta (da parte del contraente)

I danni che si sono già verificati al momento della presentazione della proposta.

201.2 Validità territoriale
La protezione assicurativa è valida nel luogo indicato nella polizza.

Art. 202
Cose assicurate

Sono assicurati

- l'abitazione mobile indicata nella polizza con stazionamento fisso, compresi i relativi accessori e il suo contenuto, purché si tratti di mobilia domestica;
- la roulotte non immatricolata indicata nella polizza con stazionamento fisso, compresi i relativi accessori e il suo contenuto, purché si tratti di mobilia domestica;
- l'apiario indicato nella polizza, compresi i relativi accessori nonché il suo contenuto, purché si tratti di mobilia domestica. Con contenuto si intende anche la popolazione delle api;
- la casetta da giardino indicata nella polizza, compresi i relativi accessori e il suo contenuto, purché si tratti di mobilia domestica.

Art. 203
Cose non assicurate

Non sono assicurati

- i veicoli a motore (esclusi i ciclomotori per i quali non è prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile) nonché rimorchi, compresi i relativi accessori;
- i natanti per i quali è prevista per legge un'assicurazione responsabilità civile, quelli che dopo l'uso non vengono regolarmente riportati a casa, nonché altre imbarcazioni a motore, compresi i relativi accessori;
- gli aeromobili che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione;
- cose assicurate contro quegli eventi per i quali sussiste un obbligo di assicurazione presso un istituto di assicurazione cantonale;
- cose che devono essere assicurate con lo stabile secondo le norme di limitazione in vigore tra stabile e beni mobili. Le norme pertinenti sono indicate all'art. 302;
- oggetti singoli per i quali esiste un'assicurazione apposita. Se tuttavia la polizza esclude la protezione assicurativa perché esiste un'altra assicurazione, ad es. un'assicurazione di mobilia domestica, Zurich non applica questa restrizione;
- i valori pecuniari, ossia denaro, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), abbonamenti non personali, biglietti e buoni non personali, monete e medaglie, pietre preziose sciolte e perle in apiari o casette da giardino;
- valori digitali come ad es. criptovalute, token non fungibili;
- gioielli e oggetti di valore in apiari o casette da giardino.

Art. 204
Esclusioni generali

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, a prescindere dalla loro causa, sono direttamente o indirettamente in relazione a

- eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolta o disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse e tumulti) e in seguito alle misure prese per contrastarli;
- fissione e fusione nucleare, materiale radioattivo, contaminazione radioattiva e dispositivi esplosivi nucleari o armi nucleari di qualsiasi natura e in seguito alle misure prese per contrastarli;
- acqua di bacini artificiali o di altre riserve idriche risp. serbatoi artificiali;
- terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Dall'assicurazione sono inoltre esclusi i danni che sono direttamente in relazione a

- caduta di meteoriti e altri corpi celesti.

Queste esclusioni non si applicano per l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali.

Eventi assicurabili

Art. 205
Incendio

Sono assicurati i danni cagionati da:

- incendio, effetto improvviso e accidentale del fumo, fulmine, esplosione e implosione, caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi;
- danni causati da lavori di spegnimento e sgombero;

- perdita come conseguenza di tali eventi;
- danni da abbruciacchiature e danni alle cose assicurate che sono state esposte involontariamente a caldo intenso o calore.

Art. 206
Eventi naturali

Sono assicurati i danni causati da piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti di terreno.

È inoltre assicurata la perdita di cose assicurate subita a seguito di tali eventi.

Restrizioni della copertura assicurativa

a) Non sono danni della natura
   - i danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno edificabile, costruzione difettosa, difetto di manutenzione dello stabile, omissione di misure preventive, movimenti artificiali del terreno, caduta di masse di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi;
   - indipendentemente dalla loro causa, i danni causati da acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione o cambiamenti della struttura dell'atomo;
   - i danni provocati da vibrazioni che sono causate dal crollo di cavità artificiali;
   - le scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.

b) Sono esclusi dall'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali
   - i danni provocati da tempeste e dall'acqua a natanti che si trovano sull'acqua.

Art. 207
Furto

Sono assicurati i danni provati da tracce, testimoni o dimostrati, a seconda delle circostanze, da altre prove convincenti causati da furto.

Accessori e contenuto sono però assicurati solo se rubati unitamente alla costruzione mobile o mediante sua forzatura.

Sono assicurati anche danneggiamenti dolosi, ossia intenzionali, in luoghi chiusi, anche senza perpetrare furto, se l'autore si è procurato l'accesso alla costruzione mobile in modo illecito.

Art. 208
Acqua

Sono assicurati i danni causati da liquidi e gas provenienti da condutture che servono esclusivamente la costruzione mobile, le installazioni e gli apparecchi collegati. È inoltre inclusa nella copertura la perdita di cose assicurate subita a seguito di tali eventi.

Restrizione della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che sono assicurati negli eventi incendio ed eventi naturali.

Art. 209
Prestazioni

Somme di assicurazione e limiti di prestazione

Abitazioni mobili e roulotte unitamente ai rispettivi accessori sono assicurate al valore attuale fino a un massimo della somma di assicurazione pattuita.

Il contenuto di abitazioni mobili e roulotte è assicurato al valore a nuovo, fino a concorrenza della somma di assicurazione indicata nella polizza. Le prestazioni per gioielli, pellicce e valori pecuniari, ossia denaro, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), abbonamenti non personali, biglietti e buoni non personali, monete e medaglie, pietre preziose sciolte e perle, che sono proprietà privata delle persone assicurate e non rappresentano il patrimonio aziendale, in abitazioni mobili e roulotte sono limitati rispettivamente a un massimo di CHF 5'000.

Gli apiari e le casette da giardino sono assicurate, compresi i relativi accessori e il contenuto, al valore a nuovo fino alla somma di assicurazione indicata nella polizza.

Danni da abbruciacchiature e danni alle cose assicurate che sono state esposte involontariamente a caldo intenso o calore sono risarciti fino a un massimo di CHF 5'000.

Calcolo dell'indennità di abitazioni mobili e roulotte

In caso di danno parziale vengono rimborsate le spese di riparazione effettive, tuttavia al massimo il valore attuale (danno totale).

Le spese di riparazione vengono rimborsate soltanto se il danno è stato effettivamente riparato e se viene presentata la relativa fattura. Senza riparazione effettiva, la prestazione si limita al deprezzamento.

Per valore attuale si intende l'importo necessario alla data del sinistro per acquistare un'abitazione mobile o roulotte equivalente e simile sul libero mercato. Se non è possibile accordarsi riguardo al valore attuale, sono determinanti le direttive di valutazione per i veicoli a motore e rimorchi dell'Associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti (ASEAI).

In caso di danno totale, dalla prestazione viene sempre dedotto il valore del veicolo non riparato o dei suoi accessori. Se questo valore non viene dedotto dall'indennità con la liquidazione del sinistro i resti diventano proprietà di Zurich.

Mobilia domestica in costruzioni mobili, apiari e casette da giardino

Per mobilia domestica, apiari e casette da giardino, l'indennità è calcolata sulla base dell'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro (= valore di risarcimento), meno il valore dei resti. L'eventuale valore affettivo personale non viene preso in considerazione.
In caso di danni parziali vengono rimborsate le spese di riparazione, tuttavia al massimo il valore di riacquisto.

Art. 210
Spese assicurate

Sono assicurati i seguenti generi di spesa insorti a seguito di un danno assicurato.

Per i generi di spesa a) e b) complessivamente, la prestazione massima è di CHF 5'000 e vale anche per le assicurazioni complementari stipulate. Se nella polizza è inclusa la copertura «Spese oltre CGA», questa somma di assicurazione si applica in aggiunta.

a) Spese di sgombero e smaltimento

Sono determinanti le spese effettive per lo sgombero dal luogo del sinistro dei resti delle cose assicurate e per il loro trasporto al sito di deposito idoneo più vicino e il pagamento delle spese di deposito e distruzione. Sono coassicurate le spese per l'eventuale necessaria decontaminazione delle cose assicurate, inclusi terreno e acqua per le operazioni di spegnimento.

b) Spese per le vetrate provvisorie

Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle misure adottate.

Art. 211
Franchigia

La franchigia per danni della natura ammonta a CHF 500 per singolo evento.

Per tutti gli altri danni la franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è stata indicata una franchigia diversa.

Assicurazione stabili

Art. 301
Validità temporale e territoriale

301.1 Validità temporale
L'assicurazione copre i danni che si verificano nell'arco della durata dell'assicurazione.

301.1.1 Non sono assicurati

a) Nel caso di un'offerta (da parte di Zurich)
I danni che si sono già verificati al momento della stipula del contratto.

b) Nel caso di una proposta (da parte del contraente)
I danni che si sono già verificati al momento della presentazione della proposta.

301.2 Validità territoriale
La protezione assicurativa è valida nel luogo indicato nella polizza.

Art. 302
Stabili assicurati

Sono assicurati gli stabili indicati nella polizza, purché non ospitino locali commerciali. Se dopo la stipulazione del contratto uno stabile viene ristrutturato per ospitare, interamente o in parte, locali commerciali, la copertura rimane valida solamente fino allo scadere dell'anno assicurativo in corso.

Per la delimitazione tra stabile e beni mobili fanno stato

- nei cantoni con assicurazione cantonale degli stabili le rispettive disposizioni cantonali,
- nei cantoni rimanenti le «Norme per l'assicurazione degli stabili» dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni,
- nel Principato del Liechtenstein le direttive FMA sull'assicurazione stabili obbligatoria.

Art. 303
Rischi speciali stabili assicurati

Se nella polizza è riportata la corrispondente descrizione del rischio, l'assicurazione per il rischio speciale stabili si estende alle seguenti cose:

303.1 Descrizione del rischio «Installazioni edili»
Sono assicurate le installazioni edili che si trovano all'interno dello stabile, sullo stabile o sopra stabile e che non sono assicurate insieme ad esso.

303.2 Descrizione del rischio «Piscina, Vasca idromassaggio, Jacuzzi»
Sono assicurate piscine, vasche idromassaggio e jacuzzi, purché non siano considerate parte integrante dello stabile secondo le norme di delimitazione. Sono coassicurate anche le seguenti attrezzature che ne fanno parte:

- copertura,
- bordi e rivestimenti della vasca idromassaggio/jacuzzi,
- tettoia,
- impianti tecnici (ad es. sistema di azionamento della copertura, pompa, riscaldamento, filtro e sistema di controcorrente).

303.3 Descrizione del rischio «Altro»
Sono assicurati gli impianti all'aperto, a condizione che non rientrino nell'art. 303.1 o 303.2 e non siano considerati parte integrante dello stabile secondo le norme di delimitazione.

Art. 304
Cose non assicurate

Non sono assicurate le cose contro quegli eventi per i quali sussiste un obbligo di assicurazione presso un istituto di assicurazione cantonale.

Art. 305
Esclusioni generali

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, a prescindere dalla loro causa, sono direttamente o indirettamente in relazione a

- eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolta e alle misure prese per contrastarli;
- disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure adottate per contrastarli (questa esclusione non si applica qualora l'assicurazione complementare «Copertura estesa» o la prestazione assicurata «ALL RISK» siano indicate nella polizza);
- fissione e fusione nucleare, materiale radioattivo, contaminazione radioattiva e dispositivi esplosivi nucleari o armi nucleari di qualsiasi natura e in seguito alle misure prese per contrastarli;
- acqua di bacini artificiali o di altre riserve idriche risp. serbatoi artificiali;
- terremoti ed eruzioni vulcaniche (questa esclusione non si applica laddove terremoti ed eruzioni vulcaniche siano riportati nella polizza).

Dall'assicurazione sono inoltre esclusi i danni che sono direttamente in relazione a

- caduta di meteoriti e altri corpi celesti.

Queste esclusioni non si applicano per l'assicurazione legale contro i danni causati dagli elementi naturali.

Eventi assicurabili

Nella prestazione assicurata «CLASSIC» o «ALL RISK» possono essere assicurati gli eventi riportati qui di seguito. La prestazione assicurata concordata così come gli eventi assicurati sono indicati nella polizza:

- prestazione assicurata «CLASSIC»: incendio (art. 306), eventi naturali (art. 307), terremoti ed eruzioni vulcaniche (art. 308) e acqua (art. 309);
- prestazione assicurata «ALL RISK»: All Risk (art. 310), terremoti ed eruzioni vulcaniche (art. 308).

Ulteriori eventi elencati all'art. 311 sono assicurati a condizione che siano soddisfatti i relativi requisiti.

Art. 306
Incendio

306.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati i danni cagionati da:

- incendio, effetto improvviso e accidentale del fumo, fulmine, esplosione e implosione, caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi;
- danni causati da lavori di spegnimento e sgombero;
- danni da abbruciacchiature fino a un massimo di CHF 5'000;
- perdita di parti della cosa assicurata a seguito degli eventi assicurati di cui sopra.

306.2 Restrizioni della copertura assicurativa
Sono esclusi dall'assicurazione i danni a macchine, apparecchi e linee elettriche sotto tensione per effetto diretto dell'energia elettrica diretta, sovratensione o riscaldamento dovuto a sovraccarico, come pure i danni a installazioni elettriche di protezione, ad es. a valvole fusibili, verificatisi in seguito al loro normale funzionamento.

Art. 307
Eventi naturali

307.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati i danni causati da piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti di terreno.

307.2 Restrizioni della copertura assicurativa
a) Non sono danni della natura:
   - i danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno edificabile, costruzione difettosa, difetto di manutenzione dello stabile, omissione di misure preventive, movimenti artificiali del terreno, caduta di masse di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi;
   - indipendentemente dalla loro causa, i danni causati da acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione o cambiamenti della struttura dell'atomo;
   - i danni d'esercizio dei quali si deve tener conto sulla base dell'esperienza, quali danni in caso di costruzioni di sopra e sottostruttura, cunicoli, estrazione di massi, ghiaia, sabbia o argilla;
   - i danni provocati da vibrazioni che sono causate dal crollo di cavità artificiali;
   - le scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.

b) Sono esclusi dall'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali:
   - i danni dovuti alla pressione della neve che interessano soltanto tegole o altri materiali di copertura del tetto, camini, grondaie o tubi di scarico;

Art. 308
Terremoti ed eruzioni vulcaniche

308.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati la perdita, il danneggiamento e la distruzione come conseguenza diretta e indiretta di terremoti o eruzioni vulcaniche.

In deroga alle esclusioni generali di cui all'art. 305, sono coassicurati i saccheggi che si verificano successivamente ad un terremoto o ad un'eruzione vulcanica.

Per terremoti si intendono scosse di vaste proporzioni della superficie terrestre, scatenate da movimenti tettonici della crosta terrestre e dello strato superiore del mantello. Nell'incertezza se si tratti di un terremoto, è determinante la valutazione del Servizio Sismico Svizzero (SSS).

Per eruzioni vulcaniche si intendono la decompressione concomitante alla formazione di una spaccatura della terra e connessa a fuoriuscita di lava, eruzione di ceneri o altri materiali e gas rilasciati.

308.2 Disposizione sulle tempistiche
Tutti i terremoti o le eruzioni vulcaniche che si verificano nell'arco di 168 ore dalla prima scossa risp. eruzione che ha causato dei danni, costituiscono un unico evento di sinistro.

Sono assicurati tutti gli eventi di sinistro il cui inizio si verifica nel corso della durata dell'assicurazione.

308.3 Pretese verso terzi e altri fornitori di prestazioni
Se Zurich eroga prestazioni per le quali gli aventi diritto potrebbero far valere diritti alle prestazioni anche nei confronti di terzi, tali diritti sono trasferiti a Zurich al momento dell'erogazione della prestazione dovuta in base al presente contratto.

Qualora un istituto di assicurazione cantonale dovesse prevedere una copertura assicurativa obbligatoria per terremoti ed eruzioni vulcaniche, è possibile far valere, a integrazione delle prestazioni erogate, un eventuale danno residuo in virtù del presente contratto.

308.4 Disdetta
Ciascuna delle parti contraenti può disdire, per iscritto o in altra forma idonea a fungere da prova testuale, la prestazione «Terremoti ed eruzioni vulcaniche», rispettando un termine di preavviso di tre mesi alla scadenza di ogni anno assicurativo.

Art. 309
Acqua

309.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati:

- i danni causati da liquidi e gas provenienti da condutture e impianti che servono all'oggetto assicurato, dalle installazioni e dagli apparecchi ad essi collegati e da altri apparecchi e installazioni con scorrimento d'acqua come acquari, fontanelle ornamentali, umidificatori e materassi ad acqua;
- i danni causati dall'acqua piovana e derivante dal fondersi della neve o del ghiaccio, se l'acqua si infiltra nello stabile da tubi esterni di scarico, grondaie, dal tetto stesso o da finestre e porte non ermetiche;
- danni all'interno dello stabile causati da rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione e da acqua del sottosuolo e di pendio;
- i danni all'oggetto assicurato causati dall'acqua fuoriuscita da piscine, vasche idromassaggio e bacini posizionati all'aperto (che si trovano sul fondo sul quale è ubicato l'oggetto assicurato).

309.2 Restrizioni della copertura assicurativa
Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni conseguenti a errori di progettazione e di calcoli o a difetti di costruzione dell'opera risp. costruzioni edili difettose se, secondo disposizioni di legge o contrattuali, un soggetto coinvolto nella costruzione (impresa, architetto, ingegnere, ecc.) è tenuto a rispondere per tali danni. Questa limitazione è valida per cinque anni dalla conclusione dell'attività edile;
- i danni causati dall'acqua piovana e dal fondersi della neve o del ghiaccio infiltrata da abbaini, finestre aperte e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di costruzioni nuove, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere sullo stabile;
- i danni alla facciata (muri esterni, compresa l'isolazione) nonché al tetto e al terrazzo (alla costruzione portante, al rivestimento del tetto e del terrazzo compresa l'isolazione) causati dall'acqua piovana, e dall'acqua prodotta dal sciogliersi della neve;
- i danni a causa di difetto di manutenzione della cosa assicurata;
- danni che sono assicurati negli eventi incendio e dagli eventi naturali;
- i danni subiti durante il riempimento e la riparazione o revisione di impianti di riscaldamento e serbatoi nonché di permutatori termici e/o circuiti delle pompe di calore o altri impianti per la generazione di calore;
- i danni in relazione a muffe e funghi di ogni genere senza che l'infestazione sia in un'adeguata relazione causale con un danno dovuto all'acqua assicurato.

Non sono assicurate neppure le spese per il disgelo e le riparazioni di grondaie e tubi esterni di scarico nonché le spese per lo sgombero della neve e del ghiaccio.

Art. 310
All Risk

310.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati la perdita, il danneggiamento e la distruzione.

310.2 Restrizioni dell'estensione assicurativa
310.2.1 Restrizioni di copertura
a) con la variante «All Risk – Escl. incendio/eventi naturali»

Se nella polizza è riportata la variante «All Risk – Escl. incendio/eventi naturali», gli eventi incendio ed eventi naturali non sono assicurati.

L'esclusione si riferisce alle cause che sono riportate come incendi ed eventi naturali assicurati nelle disposizioni di legge applicabili dall'istituto di assicurazione cantonale. L'esclusione si applica indipendentemente dal fatto che l'oggetto interessato sia effettivamente assicurato o meno presso l'istituto di assicurazione cantonale, o che sia assicurabile o meno.

b) in caso di danni causati da terzi occupanti

Se le cose assicurate sono occupate da terzi, i danni causati da tali occupanti terzi sono assicurate in misura limitata.

Si considerano occupate da terzi cose che:

- vengono affittate a tempo determinato o indeterminato o utilizzate in altro modo a titolo oneroso;
- vengono utilizzate o sono destinate a essere utilizzate gratuitamente per più di 30 giorni all'anno civile.

Si considerano occupanti terzi i seguenti soggetti:

- persone diverse dai proprietari e dalle persone che vivono nella medesima economia domestica.

In caso di danni causati da occupanti terzi a cose occupate da terzi, la protezione assicurativa è limitata alle seguenti coperture:

- incendio ai sensi dell'art. 306 (con riserva dell'art. 310.2.1 lett. a)),
- acqua ai sensi dell'art. 309,
- rottura di vetri ai sensi dell'art. 405, con la variante «Tutti i vetri e rottura di vetri estesa» ai sensi dell'art. 405.2 lett. c); sono esclusi i vetri dei mobili.

c) in caso di nuove costruzioni, trasformazioni e ampliamenti o di ristrutturazioni

In caso di danni che abbiano un nesso causale con

- la nuova costruzione e la trasformazione,
- l'ampliamento,
- la ristrutturazione

dell'oggetto assicurato, la protezione assicurativa è limitata alle seguenti coperture:

- incendio ai sensi dell'art. 306 (con riserva dell'art. 310.2.1 lett. a)),
- acqua ai sensi dell'art. 309,

- rottura di vetri ai sensi dell'art. 405, con la variante «Tutti i vetri e rottura di vetri estesa» ai sensi dell'art. 405.2 lett. c); sono esclusi i vetri dei mobili,
- casco costruzione ai sensi dell'art. 311.1.

310.2.2 Esclusioni della copertura

Sono esclusi dall'assicurazione

a) Danni riconducibili a cause interne e a processi naturali

- i danni insorti gradualmente risp. non repentinamente, ad es. per l'azione della luce, gli effetti della temperatura, dell'umidità dell'aria, della siccità, dell'ossidazione o del deterioramento,
- l'usura, l'invecchiamento, la variazione cromatica, il deterioramento del materiale,
- i danni insorti senza l'intervento di una forza esterna, come ad es. i danni di esercizio interni. L'eccezione a questa esclusione è costituita dai danni a vetro, plexiglas o materie plastiche simili se utilizzate in sostituzione del vetro, nonché a piastrelle da parete e pavimento in pietra naturale e artificiale e in ceramica,

b) Danni riconducibili ad animali e funghi

- i danni causati da insetti, ad eccezione di calabroni, vespe, formiche, capricorno della casa, tarlo del legno e orologio della morte,
- i danni causati da deiezioni di animali,
- i danni causati da graffi e morsi di animali domestici,
- i danni dovuti a muffe e funghi di ogni genere, senza che sussista adeguata corrispondenza causale tra l'infestazione e un danno assicurato,

c) Danni connessi a interventi statali e ad atti abusivi da parte di terzi

- disposizioni da parte di organi statali o autorizzati dallo Stato, come ad es. espropriazione, confisca, realizzazione forzata in via d'esecuzione o fallimento e altre restrizioni del diritto di proprietà,
- la frode e l'appropriazione indebita,

d) Danni riconducibili all'acqua

- i danni causati dall'acqua piovana e dall'acqua proveniente dal fondersi della neve o del ghiaccio, che si è infiltrata da abbaini, finestre aperte e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di nuovi lavori di costruzione, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere nello stabile,
- i danni causati dall'acqua a seguito di difetto di manutenzione dell'oggetto assicurato,
- i danni alla facciata (muri esterni, compresa l'isolazione) nonché al tetto e al terrazzo (alla costruzione portante, al rivestimento del tetto e del terrazzo compresa l'isolazione) causati dall'acqua piovana, e dall'acqua prodotta dal fondersi della neve e del ghiaccio,
- i danni d'acqua conseguenti a errori di progettazione e di calcoli o a difetti di costruzione dell'opera risp. costruzioni edili difettose se, secondo disposizioni di legge o contrattuali, un soggetto coinvolto nella costruzione (impresa, architetto, ingegnere, ecc.) è tenuto a rispondere per tali danni. Questa limitazione è valida per cinque anni dalla conclusione dell'attività edile,

e) Danni riconducibili a terreno edificabile, variazioni strutturali e danni estetici

- fessurazione, assestamento, abbassamento, restringimento o ampliamento dell'oggetto assicurato o parti di esso. L'eccezione a questa esclusione è costituita da danni a vetro, plexiglas o materie plastiche simili se utilizzate in sostituzione del vetro, nonché a piastrelle da parete e pavimento in pietra naturale e artificiale e in ceramica. Sono assicurati i danni materiali come conseguenza indiretta di questa esclusione,
- danni puramente superficiali e danni meramente estetici quali graffi o residui di scintille ecc. su vetro, plexiglas o materie plastiche simili, se utilizzate in sostituzione del vetro, nonché a piastrelle da parete e pavimento in pietra naturale e artificiale e in ceramica.

310.3 Crollo di stabili

In caso di crollo dello stabile non coperto tramite l'assicurazione All Risk, si applicano le disposizioni per il crollo di stabili ai sensi dell'art. 412.2.4 in associazione con l'art. 412.3.

Art. 311
Altri eventi assicurati (per gli stabili)

Se la protezione assicurativa indicata nella polizza per lo stabile assicurato comprende la copertura incendio, eventi naturali, acqua o All Risk, per questo luogo sono coassicurati anche i seguenti eventi, a eccezione di «rischio speciale stabili».

311.1 Casco costruzione

311.1.1 Estensione assicurativa

La casco costruzione si applica a costruzioni nuove, a lavori di trasformazione e ampliamento nonché a rinnovi di stabili, impianti e terreni, nel luogo di rischio assicurato, fino a un costo di costruzione complessivo di CHF 200'000 (calcolato in base ai criteri SIA).

Sono assicurati i danni in relazione al progetto di costruzione agli stabili assicurati e ai lavori edilizi assicurati (danneggiamento o distruzione) in seguito a eventi imprevisti che sopravvengono nel corso della durata dell'assicurazione ad esempio come conseguenza di

- errori di progettazione e di calcoli, di difetti di costruzione, del materiale o di fabbricazione;
- errori di manipolazione, negligenza;
- azioni dannose compiute intenzionalmente da terzi;
- disfunzioni degli impianti di sicurezza.

Sono assicurati esclusivamente i danni durante la fase di costruzione fino al collaudo del lavoro edilizio ai sensi delle norme SIA.

Se i lavori di trasformazione incidono sulla statica dello stabile, la direzione lavori locale deve essere affidata a un ingegnere in possesso di una formazione riconosciuta.

La somma di assicurazione della casco costruzione ammonta a CHF 200’000.

311.1.2 Restrizioni della copertura assicurativa
Non sono assicurati

- danni che sono assicurati negli eventi incendio, eventi naturali, acqua o rottura di vetri nonché danni causati da furto;
- il materiale di costruzione esistente, fino al momento in cui diventa parte integrante della costruzione;
- le spese per rimediare ai difetti estetici, anche quando sono la conseguenza di un evento che dà diritto a un’indennità.

311.2 Danneggiamenti dolosi

311.2.1 Estensione assicurativa
Vengono indennizzate le spese per l’eliminazione di imbrattature e deturpamenti con vernice spray intenzionali e dolose della facciata dello stabile nonché i costi per la riparazione di altri danneggiamenti di natura dolosa allo stabile.

Limite delle prestazioni

- Prestazione assicurata «CLASSIC»
  CHF 2’000 per evento.
- Prestazione assicurata «ALL RISK»
  Non è prevista alcuna particolare limitazione della prestazione.

311.2.2 Restrizioni dell’estensione assicurativa
Con la prestazione assicurata «CLASSIC» non sono coperti i danni a seguito di furto con scasso o tentativo di furto con scasso.

311.3 Forzatura di dispositivi automatici a moneta

311.3.1 Estensione assicurativa
Vengono indennizzate le spese per la riparazione o la sostituzione di dispositivi automatici a moneta in caso di forzatura o tentativo di forzatura. L’indennità viene calcolata in base al valore di sostituzione (importo del riacquisto) del dispositivo automatico a moneta al momento del sinistro. Il denaro rubato è assicurato fino all’importo di CHF 500 per dispositivo automatico.

311.4 Spese di cambiamento delle serrature in caso di furto con scasso o rapina

311.4.1 Estensione assicurativa
Sono indennizzate le spese per la sostituzione o il cambio di chiavi, serrature e impianti elettronici di chiusura che servono allo stabile assicurato a seguito di furto con scasso o rapina. La prestazione è limitata a CHF 10’000 per evento.

Con furto con scasso si intendono furti o tentativi di furto perpetrati da persone che si introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o che aprono mediante scasso un contenitore presente in loco.

Rapina, cioè furto commesso sotto minaccia o uso di violenza nei confronti delle persone assicurate come pure furto in caso d’incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

Art. 312
Prestazioni

Somma di assicurazione e limiti di prestazione

L’oggetto assicurato è assicurato al valore a nuovo fino alla somma di assicurazione indicata nella polizza rispettivamente della somma di assicurazione risultante dall’adeguamento automatico della stessa.

Per gli stabili, è altresì assicurato il rincaro dovuto all’eventuale aumento dei costi di costruzione secondo l’indice dei costi di costruzione della città di Zurigo, registrato tra il momento in cui si verifica il danno e l’avvenuta ricostruzione. La copertura è limitata a due anni dal momento in cui si verifica il danno e a un massimo del 10% della somma di assicurazione dello stabile.

Valore di risarcimento e calcolo del danno

Il danno di oggetti assicurati viene calcolato in base al valore locale di costruzione (valore a nuovo) di un oggetto simile al momento del sinistro (= valore di risarcimento), dedotto il valore dei resti; le restrizioni di ricostruzione emanate da autorità non hanno alcuna influenza su questo calcolo. L’eventuale valore affettivo personale non viene preso in considerazione.

In caso di danni parziali, il danno viene calcolato in base ai costi di riparazione, tuttavia al massimo fino all’ammontare del valore di risarcimento. Le spese per la conduzione dei lavori vengono indennizzate solo se i lavori sono stati ordinati o autorizzati da Zurich.

Se l’oggetto assicurato non viene interamente ricostruito entro due anni nel medesimo luogo, nelle stesse proporzioni o allo stesso scopo, il valore di risarcimento non può superare il valore di mercato. Se la ricostruzione non è possibile entro questo termine e nel medesimo luogo, Zurich verifica se è possibile fare una diversa concessione su proposta fondata del contraente.

Ciò vale anche nel caso in cui la ricostruzione non avvenga a opera del successore legale dell’assicurato in virtù del diritto familiare o successorio oppure di una persona che al momento del sinistro aveva titolo giuridico per l’acquisto dell’oggetto. Per oggetti destinati alla demolizione il valore di risarcimento corrisponde al valore di demolizione.

Art. 313
Spese assicurate

313.1 Spese di scoprimento

Se la protezione assicurativa indicata nella polizza per l’oggetto assicurato comprende la prestazione assicurata «CLASSIC» con la copertura Acqua rispettivamente la prestazione assicurata «ALL RISK», sono assicurate le seguenti spese.

313.1.1 Spese di ricerca, scoprimento e riparazione
Sono assicurate

- le spese per la localizzazione, lo scoprimento e la riparazione di condutture di gas e liquidi non stagne all’interno e all’esterno dell’oggetto assicurato nonché le spese per rimurare o ricoprire l’area riparata. Il requisito è che

la conduttura interessata serva all'oggetto assicurato e che i proprietari di questa cosa assicurata siano tenuti alla sua manutenzione.

In caso di più soggetti con obblighi di manutenzione le spese vengono prese a carico in misura proporzionale. Sono coassicurati sonde sotterranee, accumulatori, registri geotermici e simili.

Sono coassicurate le spese per l'installazione e lo smantellamento dei necessari collegamenti idrici e di scarico provvisori;

- le spese per la riparazione delle condutture dell'acqua, compresi contatori dell'acqua, installate all'interno dello stabile, e degli apparecchi a esse collegati, danneggiati a causa del gelo o del disgelo delle stesse, a seguito del loro congelamento, e delle condutture esterne interrate che servono esclusivamente all'oggetto assicurato.

Non sono assicurate

- le spese di ricerca, scoprimento, rimuratura, ricopertura e ripristino delle condutture, se tali misure sono ordinate o consigliate dalle autorità o se eseguite per motivi di manutenzione o risanamento;
- le spese per lo scoprimento, la muratura o la copertura di sonde sotterranee, accumulatori e registri geotermici e simili, riparati a causa di un calo progressivo delle prestazioni.

L'indennità per le spese di ricerca, scoprimento e riparazione è pari al massimo a CHF 20'000 per evento.

Se nella polizza è inclusa la copertura «Spese per scoprimento avarie oltre CGA» con la variante «Primo rischio», questa somma di assicurazione si applica in aggiunta. Con la variante «globale», l'indennità massima aumenta fino alla somma di assicurazione dell'oggetto.

313.1.2 Altre spese di ricerca

Sono assicurati i costi di ricerca in caso di danni d'acqua all'interno dello stabile, la cui causa non è riconducibile a una conduttura non stagna. L'indennità ammonta a un massimo di CHF 2'000 per evento.

Un eventuale aumento della somma di assicurazione indicata nella polizza tramite la copertura «Spese per scoprimento avarie oltre CGA» non influisce su tale limitazione della prestazione.

313.2 Altre spese

Sono assicurati i seguenti generi di spesa insorti in seguito a un danno assicurato.

Si applicano le seguenti prestazioni:

- Indennità massima per tutti i generi di spesa da a) a e) complessivamente: 20% della somma di assicurazione dell'oggetto rispettivamente, in caso di assicurazione complementare, sempre il 20% della somma di assicurazione concordata della copertura interessata. Se nella polizza è inclusa la copertura «Spese oltre CGA», questa somma di assicurazione si applica in aggiunta.
- Per il genere di spesa f) un massimo di CHF 500.

Ad eccezione del genere di spesa f), le spese sono assicurate anche in caso di incendio o di eventi naturali qualora l'evento verificatosi non sia assicurato presso Zurich ma, in ragione di un monopolio assicurativo, sia assicurato d'obbligo presso l'assicurazione cantonale degli stabili. Tuttavia, Zurich non fornirà alcuna prestazione nel caso in cui tale genere di spesa sia coperto dall'assicurazione cantonale degli stabili.

a) Perdita di proventi per locazione

Sono determinanti le perdite di reddito locativo dovute all'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati. Le perdite di reddito vengono indennizzate per un massimo di 24 mesi, al netto dei costi risparmiati.

Se l'indennità viene richiesta per introiti derivanti da contratti di alloggio o di locazione a tempo determinato, viene preso in considerazione al massimo il canone di locazione locale usuale per l'affitto a tempo indeterminato di un oggetto comparabile.

b) Spese relative al costo della vita

Sono determinanti le spese insorte a causa dell'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati meno i costi risparmiati.

c) Spese di sgombero e smaltimento

Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per lo sgombero dal luogo del sinistro dei resti delle cose assicurate e per il loro trasporto al sito di deposito idoneo più vicino e il pagamento delle spese di deposito e distruzione. Sono coassicurate le spese per l'eventuale necessaria decontaminazione delle cose assicurate, inclusi terreno e acqua per le operazioni di spegnimento.

d) Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie

Sono determinanti le spese effettivamente sostenute.

e) Spese di spostamento e di protezione

Vengono risarcite le spese per lo spostamento, la modifica o la protezione di cose non danneggiate o distrutte, assicurate e non assicurate, se il loro spostamento, modifica o protezione siano necessari per il ripristino o il riacquisto delle cose assicurate a seguito di un evento assicurato.

f) Altre spese

La prestazione massima per le altre spese è di CHF 500. Non sono assicurate le spese per eliminare la causa del danno.

Un eventuale aumento della somma di assicurazione indicata nella polizza tramite la copertura «Spese oltre CGA» non influisce su questa limitazione delle prestazioni.

Art. 314
Franchigia

Eventi naturali

Per i danni della natura la franchigia ammonta al 10% dell'indennità, minimo CHF 1'000 e massimo CHF 10'000 per evento.

Terremoto
Per danni causati da terremoto ed eruzioni vulcaniche la franchigia ammonta al 10% dell'importo del sinistro, minimo CHF 20'000 per evento.

Per il rischio speciale stabili ai sensi dell'art. 303, la franchigia per i danni da terremoto e da eruzioni vulcaniche è pari al 10% dell'importo del sinistro, minimo CHF 1'000 per evento.

All Risk
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

La franchigia per i seguenti danni causati da eventi naturali è pari al 10% dell'indennità, minimo CHF 1'000 e massimo CHF 10'000 per evento: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti di terreno.

Altri danni
Per tutti gli altri danni la franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Assicurazioni complementari all'assicurazione di mobilia domestica, stabili e costruzioni mobili

Se concordato e indicato nella polizza, il contratto può includere le seguenti assicurazioni complementari.

Art. 401
Disposizioni comuni per tutte le assicurazioni complementari

401.1 Disposizioni contrattuali complementari
A integrazione delle disposizioni di queste assicurazioni complementari si applicano le rispettive disposizioni per l'assicurazione di mobilia domestica, l'assicurazione stabili e l'assicurazione di costruzioni mobili, in particolare le disposizioni relative a

- «Cose assicurate»,
- «Cose non assicurate»,
- «Esclusioni generali»,
- spese assicurate ai sensi dell'art. 114, dell'art. 210 e dell'art. 313.2 CGA,

se non diversamente disposto nelle singole assicurazioni complementari.

401.2 Validità temporale
L'assicurazione copre i danni che si verificano nell'arco della durata dell'assicurazione.

401.2.1 Non sono assicurati
a) Nel caso di un'offerta (da parte di Zurich)
I danni che si sono già verificati al momento della stipula del contratto.

b) Nel caso di una proposta (da parte del contraente)
I danni che si sono già verificati al momento della presentazione della proposta.

Art. 402
Furto semplice fuori casa

402.1 Estensione assicurativa
Le cose assicurate nell'assicurazione di mobilia domestica sono assicurate fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita a primo rischio contro furto semplice nell'assicurazione esterna ai sensi dell'art. 102.2.2.

Se nella stessa polizza sono assicurati più luoghi, viene applicato il furto semplice fuori casa in modo generale per le cose assicurate di tutte queste sedi.

402.2 Restrizione della copertura assicurativa
Non sono assicurati i valori pecuniari e i danni derivanti da perdita o smarrimento di cose.

402.3 Franchigia
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 403
Superfurto

403.1 Estensione assicurativa
Se nella stessa polizza sono assicurati più luoghi, la protezione assicurativa viene applicata in modo generale per le cose assicurate di tutte queste sedi.

403.1.1 Furto semplice fuori casa
Le cose assicurate nell'assicurazione di mobilia domestica sono assicurate fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita a primo rischio contro furto semplice nell'assicurazione esterna ai sensi dell'art. 102.2.2.

Restrizione dell'estensione assicurativa
Non sono assicurati i valori pecuniari e i danni derivanti da perdita o smarrimento di cose.

403.1.2 Danni e perdita durante il viaggio
La somma di assicurazione pattuita a primo rischio per superfurto si raddoppia e oltre alla copertura ai sensi dell'art. 403.1.1 (anch'essa con somma di assicurazione raddoppiata) si applica anche la seguente estensione assicurativa per la mobilia domestica assicurata portata con sé durante un viaggio, a condizione che:

- il viaggio conduca una persona assicurata oltre 50 km in linea d'aria rispetto all'indirizzo di domicilio assicurato (mobilia domestica presso il domicilio)

oppure

- durante il viaggio si pernotti fuori casa per almeno una notte.

La protezione assicurativa vale in tutto il mondo e decorre dall'inizio del viaggio dopo aver lasciato la propria abitazione e termina al momento del rientro a casa.

a) Eventi assicurati
Sono assicurati la perdita nonché i danneggiamenti o le distruzioni in seguito all'azione di una forza esterna e violenta, che sopraggiungono in modo imprevisto e repentino.

b) Ritardo dei bagagli
Sono assicurate le spese sostenute per acquisti di oggetti sostitutivi assolutamente necessari fino a un massimo del 30% della somma di assicurazione, se il bagaglio affidato ai fini del viaggio viene consegnato in ritardo.

c) Restrizione dell'estensione assicurativa
Sono esclusi dall'assicurazione

- i valori pecuniari;
- i danni che sono assicurati negli eventi incendio, eventi naturali, furto, acqua o rottura di vetri;
- il furto semplice fuori casa (assicurato ai sensi dell'art. 403.1.1);
- i danni causati da roditori e parassiti;

- gli attrezzi per lo sport, le biciclette e i ciclomotori, compresi i loro oggetti di equipaggiamento, usati per competizioni;
- gli attrezzi per lo sport dotati di un proprio motore (ad esclusione dei ciclomotori per i quali non è prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile);
- i danni causati dall'acqua piovana e dal fondersi della neve o del ghiaccio infiltrata da abbaini, finestre aperte e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di costruzioni nuove, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere sullo stabile;
- i dati presenti sulle cose assicurate, per es. foto, file musicali, programmi applicativi;
- i danni causati da animali domestici a seguito di graffi, morsi e deiezioni;
- il ferimento o l'uccisione di animali;
- frode, appropriazione indebita o defraudamento;
- la realizzazione forzata in via d'esecuzione o fallimento oppure la confisca da parte di enti pubblici.

403.2 Franchigia
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 404
Perdita delle chiavi

Se nell'assicurazione di mobilia domestica sono inclusi il furto semplice fuori casa, il superfurto o All RIsk, la perdita delle chiavi è coassicurata.

404.1 Estensione assicurativa, prestazioni e franchigia
In caso di perdita delle chiavi o dei codici, delle carte per i sistemi di accesso elettronici (badge) e simili, le spese per la modifica o la sostituzione di serrature (incluse serrature provvisorie) nei luoghi indicati nella polizza, incluse le relative chiavi, sono coassicurate fino al 50% della somma di assicurazione pattuita per il furto semplice fuori casa, tuttavia al massimo CHF 4'000. Si applica inoltre:

- il raddoppio della somma di assicurazione in caso di superfurto non viene considerato;
- le prestazioni All Risk sono assicurate fino a CHF 4'000.

Se le spese per serrature provvisorie superano la somma di assicurazione, si può far valere l'assicurazione complementare «Home Assistance», se inclusa nel contratto.

Analogamente è assicurata anche la perdita delle chiavi di cassette di sicurezza bancarie prese in locazione.

Si applica la franchigia dell'assicurazione contro il furto o All Risk.

404.2 Restrizioni della copertura assicurativa
Non sono assicurati chiavi, codici, badge, ecc. per locali commerciali e veicoli.

Art. 405
Rottura di vetri

405.1 Validità territoriale
Quest'assicurazione complementare vale presso la sede concordata.

405.2 Estensione assicurativa
In base a quanto concordato la copertura assicurativa si orienta secondo le seguenti varianti:

a) Vetri dei mobili

Sono assicurati contro i danni da rottura le vetrate di mobili nonché i piani di tavoli in pietra naturale o artificiale.

b) Tutti i vetri

Sono assicurati danni da rottura subiti da:

- vetri dei mobili (se proprietario delle cose assicurate);
- vetrate dello stabile, compresi gli elementi di costruzione in vetro e i lucernari;
- componenti in vetro di collettori solari e simili;
- plexiglas o materie plastiche simili, se utilizzate in sostituzione del vetro;
- piani di cottura in ceramica, lavelli, lavabi, bidet, orinatoi e vasi di gabinetto inclusi gli sciacquoni. I costi conseguenziali necessari per accessori (come per es. portasciugamani o mobili sotto il lavello) e rubinetteria sono coassicurati fino a CHF 500;
- piatti doccia e vasche da bagno, incluse pareti divisorie;
- piani di copertura della cucina e piani di tavoli in pietra naturale o artificiale o in ceramica;
- le spese di riparazione di rivestimenti in smalto scheggiati.

Nel caso di locatari o comproprietari per piano, la copertura assicurativa vale solo per i locali ad uso proprio comprensivi di locali attigui.

c) Tutti i vetri e rottura di vetri estesa

Si applica la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 405.2 lett. b); inoltre sono assicurati i danni da rottura subiti da:

- piastrelle da parete e pavimento in pietra naturale o artificiale o in ceramica all'interno dello stabile assicurato;
- rivestimenti in vetro di facciate e pareti nonché elementi di costruzione in vetro incorporati nello stabile assicurato o utilizzati come struttura muraria vera e propria.

In caso di danneggiamento di singole piastrelle da parete o pavimento, vengono risarcite, se necessario, anche le piastrelle rimanenti. Nel caso di piastrelle da parete e rivestimenti di facciata o parete, l'indennità è limitata alla superficie della parete interessata, nel caso di piastrelle di pavimenti alla pavimentazione del locale interessato.

Nel caso di locatari o comproprietari per piano, la copertura assicurativa vale solo per i locali ad uso proprio comprensivi di locali attigui.

Se specificatamente concordato, l'assicurazione complementare come da varianti b) e c) nell'assicurazione stabili è valida solo per i locali ad uso comune.

405.3 Restrizioni della copertura assicurativa
Di norma, sono esclusi dall'assicurazione contro la rottura di vetri:

- i danni a specchietti, vetri ottici (occhiali, binocoli, ecc.), schermi di qualsiasi genere, stoviglie, vetri concavi, oggetti d'arte o decorativi e lampade come pure a lampadine elettriche, tubi fluorescenti e tubi al neon;
- i danni puramente superficiali e meramente estetici quali graffi o residui di scintille, ecc.;
- danni che sono assicurati negli eventi incendio ed eventi naturali;
- i danni consecutivi e i danni dovuti a usura;
- i danni a vetri di serre e dei cassoni a letto caldo;
- i danni a componenti di apparecchi di comunicazione e d'intrattenimento elettronici quali, ad esempio, telefoni cellulari, tablet, ecc.

Nel caso di costruzioni mobili (abitazioni mobili, roulotte, apiari e casette da giardino), nella variante «Tutti i vetri» sono assicurati solo i danni da rottura subiti da vetri dei mobili, finestre e aperture nel tetto in vetro, plexiglas o materie plastiche simili.

405.4 Prestazioni e franchigia
In caso di sinistro, le spese di riparazione o la sostituzione vengono rimborsate fino alla somma di assicurazione concordata per evento.

Si applica la franchigia indicata nella polizza.

Art. 406
Assicurazioni casco

406.1 Validità territoriale
Questa assicurazione complementare è valida in tutto il mondo.

406.2 Estensione assicurativa
A seconda delle condizioni pattuite nel contratto, questa assicurazione complementare comprende:

Casco economia domestica
Cose che appartengono alla mobilia domestica assicurata fino alla somma di assicurazione concordata al primo rischio.

Elettrocasco
Cose appartenenti alla mobilia domestica assicurata per il cui utilizzo è necessaria l'energia elettrica (allacciamento alla rete elettrica o batteria), fino alla concorrenza della somma di assicurazione concordata a primo rischio. Sono compresi per es. computer portatile, smartphone o moto elettrica per i quali non è prescritta per legge alcuna assicurazione di responsabilità civile.

Casco attrezzi per lo sport
La copertura comprende tutti gli attrezzi per lo sport compresi nella mobilia domestica assicurata (per es. attrezzi ginnici, pattini in linea, snowboard, sci) nonché gli oggetti di equipaggiamento che servono per proteggersi da infortuni durante le attività sportive (per es. maschera da scherma, casco di protezione), fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata a primo rischio.

Le biciclette e i ciclomotori a motore elettrico compresi nella mobilia domestica assicurata con un prezzo di catalogo superiore a CHF 1'000 sono considerati attrezzi per lo sport.

406.3 Eventi assicurati
Sono assicurati i danneggiamenti o le distruzioni in seguito all'azione di una forza esterna e violenta, che sopraggiungono in modo imprevisto e repentino.

406.4 Restrizioni della copertura assicurativa
Sono esclusi dall'assicurazione

- danni che sono assicurati negli eventi incendio, eventi naturali, furto, furto semplice fuori casa, acqua o rottura di vetri;
- i danni causati da roditori e parassiti;
- gli attrezzi per lo sport, le biciclette e i ciclomotori, compresi i loro oggetti di equipaggiamento, usati per competizioni;
- attrezzi per lo sport dotati di un proprio motore (ad esclusione dei ciclomotori per i quali non è prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile);
- i danni causati dall'acqua piovana e dal fondersi della neve o del ghiaccio infiltrata da abbaini, finestre aperte e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di costruzioni nuove, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere sullo stabile;
- i dati presenti sulle cose assicurate, per es. foto, file musicali, programmi applicativi;
- i danni causati da animali domestici a seguito di graffi, morsi e deiezioni;
- il ferimento o l'uccisione di animali.

406.5 Franchigia
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 407
Prodotti surgelati

407.1 Validità territoriale
Questa assicurazione complementare vale in tutte le sedi riportate nella polizza.

407.2 Estensione assicurativa
Sono assicurati i danni ai generi alimentari destinati al consumo privato delle persone assicurate e conservati in congelatori o refrigeratori che, a causa di un guasto imprevisto dell'apparecchio frigorifero, non possono essere più consumati.

L'assicurazione vale a primo rischio fino alla somma di assicurazione concordata.

407.3 Restrizione della copertura assicurativa
Sono esclusi dall'assicurazione i danni che sono assicurati negli eventi incendio ed eventi naturali.

407.4 Franchigia
Si applica la franchigia indicata nella polizza.

Art. 408
Danni causati da animali

408.1 Validità territoriale
Questa assicurazione complementare vale presso la sede concordata.

408.2 Estensione assicurativa
Sono assicurati i danni da morsicatura di roditori selvatici, non di proprietà privata, e martore nonché i danni causati da capricorno della casa, tarlo del legno, orologio della morte, calabroni, vespe e formiche allo stabile assicurato a primo rischio. Questa lista è esaustiva.

408.3 Restrizione della copertura assicurativa
Non è assicurata la rimozione di nidi di qualsiasi natura.

408.4 Prestazioni e franchigia
L'indennità si calcola sulla base dell'importo necessario al ripristino o al riacquisto di un oggetto equivalente al momento del sinistro, al massimo la somma di assicurazione. In caso di danni parziali vengono rimborsate le spese di riparazione tuttavia al massimo il valore di riacquisto.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 409
Casco colture

409.1 Validità territoriale
Questa assicurazione complementare vale presso la sede concordata.

409.2 Estensione assicurativa
Sono assicurate le cose appartenenti alla sede assicurata ubicate all'aperto, quali superfici erbose, arbusti ornamentali, cespugli, fiori, alberi, recinzioni, recinti e siepi (naturali o artificiali), muri (facciata esclusa), ringhiere, cancelli (inclusi quelli automatici), scale, statue, fontane e stagni e relativi contenuti (esclusi pesci e animali), aste per bandiere, impianti di illuminazione, impianti d'allarme esterni allo stabile, vie lastricate e inghiaiate, vie di accesso private, specchi parabolici, antenne paraboliche, ecc., fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata a primo rischio.

409.3 Danni assicurati
Sono assicurati

- danneggiamenti o distruzioni in seguito all'azione di una forza esterna e violenta, che sopraggiungono in modo imprevisto e repentino;
- i danni causati da roditori e parassiti;
- i danni cagionati da terremoto, se tale evento è incluso nella copertura per lo stabile o la mobilia domestica assicurata;
- il furto in loco.

409.4 Restrizioni della copertura assicurativa
Sono esclusi dall'assicurazione

- cose che, in base alle norme di limitazione in vigore tra stabile e beni mobili, devono essere assicurate con lo stabile o sono tra le cose assicurate nell'assicurazione di mobilia domestica;
- i danni interni, inclusi quelli da usura e dall'utilizzo;
- i danni causati da lavori di costruzione;
- gli attrezzi per lo sport di qualsiasi genere.

409.5 Prestazioni e franchigia
L'indennità si calcola sulla base dell'importo necessario al ripristino o al riacquisto di un oggetto equivalente al momento del sinistro; al massimo viene corrisposta la somma di assicurazione. In caso di danni parziali vengono indennizzate le spese di riparazione tuttavia al massimo il valore di riacquisto.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 410
Impianti tecnici della casa Plus

410.1 Validità territoriale
Questa assicurazione complementare vale presso la sede concordata.

410.2 Estensione assicurativa
L'assicurazione vale a primo rischio fino alla somma di assicurazione concordata.

Sono coassicurate le spese supplementari sostenute per impianti sostitutivi e per le perdite di reddito dovute all'impossibilità di recuperare l'energia in reti pubbliche o private.

410.2.1 Prestazioni assicurate «CLASSIC»
Sono assicurati

- danneggiamenti e distruzioni imprevisti causati da forza esterna violenta,
- danneggiamenti e distruzioni imprevisti dovuti a cause interne,
- furto.

410.2.2 Prestazioni assicurate «ALL RISK»
Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni imprevisti dovuti a cause interne.

410.3 Cose assicurate
Sono assicurati i seguenti impianti tecnici presso la sede situati all'interno o all'esterno nella sede dello stabile assicurato

a) impianti di riscaldamento completi, costituiti da fornace/caldaia, serbatoio per combustibili, accumulatore di calore, unità di controllo, regolazione e misurazione, ecc.;

b) impianti di ventilazione e climatizzazione;

c) pompe di calore (circuito compressore/condensatore) con trasmissione incl. unità elettroniche di misurazione, controllo e regolazione, condotte all'interno del circuito della pompa di calore, accumulatori di acqua, permutatori termici, liquido termoconduttore con serbatoio, supporti di dati;

d) sonde sotterranee, registri e accumulatori geotermici;

e) impianti fotovoltaici composti da: moduli solari, inverter, contatori di immissione in rete e di produzione, cablaggi per corrente continua e alternata, quadri di distribuzione (solo in connessione con un sinistro all'impianto fotovoltaico assicurato), strutture di supporto modulari, materiale di montaggio come ad es. materiale di raccordo, fissaggio e collegamento, dispositivi di protezione contro le sovratensioni e altri dispositivi di protezione (parafulmine, fusibili, ecc.), interruttori, sistemi di monitoraggio;

f) impianti solari termici costituiti da: collettori inclusi assorbitori (esclusivamente collettori piani o tubolari), unità elettroniche di misurazione e regolazione e sensori di temperatura, condotte all'interno del circuito di riscaldamento solare, accumulatori di acqua, scambiatori di calore e contenitori di glicole, apparecchi di riscaldamento complementari (sistemi di ricarica) all'interno del sistema di riscaldamento solare;

g) ascensori e montacarichi, scale mobili, sistemi di parcheggio con elevatori, montascale;

h) impianti di illuminazione e cartelli pubblicitari luminosi (comprensivi di vetro, scritte e pitture);

i) impianti di allarme e sorveglianza, sistemi di chiusura delle finestre;

j)
- portoni automatici;
- barriere automatiche;
- impianti dissuasori automatici;
- tende automatiche e altri impianti di ombreggiatura automatici;

k) impianti tecnici per piscine comprensivi di copertura;

l) sistemi di gestione dello stabile;

m) impianti per addolcimento dell'acqua.

410.4 Restrizioni della copertura assicurativa

Non sono assicurati

a) elettrodomestici, come ad es. lavatrici, asciugatrici, ecc.;

b) collettori ibridi e a film sottile, impianti a inseguimento solare, impianti con riflettori aperti e a concentrazione come ad es. riflettori parabolici, collettori fotovoltaici a base non minerale nonché tecnologie non sperimentate;

c) condotte di liquido esterne all'unità di produzione e/o di accumulo di calore;

d) mandate e ritorni di riscaldamento esterni all'unità di produzione e/o di accumulo di calore; danni a liquidi di qualsiasi natura;

e) materie di consumo, resine scambiatrici di ioni, elettroliti, filtri, catalizzatori nonché elementi refrigeranti e riscaldanti;

f) danni come conseguenza diretta di effetti continui e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica quali l'obsolescenza, l'usura, la corrosione, la decomposizione o l'eccessiva formazione di ruggine, fango, incrostazioni e altre sedimentazioni. Se però tali eventi comportano danneggiamenti e distruzioni improvvisi e imprevedibili agli impianti tecnici della casa assicurati, questi danni consecutivi sono coperti dall'assicurazione;

g) danni dei quali rispondono, per legge o per contratto, il produttore, il venditore e le imprese incaricate della riparazione, del montaggio o della manutenzione;

h) danni risultanti da prove ed esperimenti nei quali una cosa assicurata viene sottoposta a eccessiva sollecitazione e dei quali il contraente, i suoi rappresentanti o i dirigenti responsabili dell'azienda erano al corrente o avrebbero dovuto esserlo;

i) spese per modifiche, miglioramenti, revisioni o lavori di manutenzione eseguiti nell'ambito del ripristino o della riparazione. Un eventuale deprezzamento non è risarcibile;

j) spese per lavori edilizi svolti inutilmente e l'eventuale ripristino nonché i costi consequenziali derivanti dall'eliminazione del danno nel caso in cui per l'eliminazione del danno alle sonde sotterranee sia necessaria una nuova perforazione e quest'ultima venga interrotta;

k) danni che sono assicurati negli eventi incendio, eventi naturali e acqua e che si verificano su impianti tecnici della casa che appartengono allo stabile ai sensi delle norme di limitazione.

410.5 Prestazioni e franchigia

In caso di danno totale Zurich, per la durata indicata qui di seguito, indennizza l'importo necessario per il riacquisto o dalla fabbricazione a nuovo di una cosa di pari valore (= valore a nuovo). I resti disponibili sono calcolati al valore a nuovo. L'assicurazione al valore a nuovo decorre dalla messa in esercizio delle cose assicurate nuove di fabbrica per un periodo di:

- venti anni per sonde sotterranee e registri geotermici;
- dieci anni per impianti fotovoltaici e solari (moduli e collettori);
- quattro anni per tutti gli altri oggetti assicurati.

In caso di danni parziali in questo intervallo di tempo, vengono indennizzate le spese di riparazione; queste ultime non devono superare il prezzo per il riacquisto o per la fabbricazione a nuovo della cosa danneggiata.

Dopo la scadenza dell'assicurazione al valore a nuovo Zurich rimborsa il valore attuale:

- il valore attuale equivale all'importo necessario per il riacquisto al momento del sinistro, dedotto l'ammortamento corrispondente alla durata tecnica delle cose assicurate, tenuto conto del tipo di utilizzo delle stesse. L'ammortamento ammonta tuttavia a un massimo dell'80% del valore a nuovo. I resti disponibili vengono conteggiati al valore attuale;
- in caso di danni parziali Zurich rimborsa le spese di riparazione, e per le parti da sostituire il corrispondente valore attuale. Tutte le spese di riparazione sono limitate al valore attuale calcolato della cosa assicurata.

Non viene effettuata alcuna deduzione per un valore aggiunto tecnico.

Per le sonde sotterranee sono coassicurate le spese per il ripristino o la sostituzione delle sonde sotterranee divenute inutilizzabili. Una sonda sotterranea è considerata inutilizzabile nel momento in cui si registra una portata permanentemente inferiore di oltre il 30% rispetto al valore documentato nel verbale di prova e collaudo, anche se non è possibile provare un danneggiamento o la distruzione della sonda sotterranea. Viene indennizzata al massimo una perforazione per sonda.

Per le cose che non vengono più utilizzate viene indennizzato il valore attuale.

Le spese supplementari dimostrabili sostenute per gli impianti sostitutivi e le perdite di proventi dovute all'impossibilità di recupero di energia in reti pubbliche o private vengono indennizzate nella misura massima del 25% della somma di assicurazione (per un minimo di CHF 1'000). La durata della garanzia è di dodici mesi.

In caso di sinistro, le spese supplementari sostenute per impianti sostitutivi e per le perdite di reddito, nonché le prestazioni per i danni materiali assicurati, sono limitate complessivamente alla somma di assicurazione concordata.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

410.6 Obblighi per le sonde sotterranee

Le cose assicurate e i loro componenti devono essere stati costruiti secondo le regole riconosciute nella tecnica e nell'arte edilizia. In particolare, le imprese di perforazione devono disporre almeno del marchio di qualità dell'APP per sonde geotermiche e imprese di perforazione; la progettazione, l'installazione, i controlli e il collaudo delle sonde geotermiche devono avvenire in conformità alla norma SIA 384/6.

Art. 411
Danneggiamento dello stabile

411.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare vale presso la sede concordata.

411.2 Estensione assicurativa

Sono assicurati

- i danni allo stabile assicurato a seguito di un furto con scasso o di un tentativo dimostrato di furto con scasso,
- il furto delle parti integranti dello stabile montate sullo stabile assicurato.

Con furto con scasso si intendono furti o tentativi di furto perpetrati da persone che si introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o che aprono mediante scasso un contenitore presente in loco.

È equiparato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.

L'assicurazione vale a primo rischio fino alla somma di assicurazione concordata.

411.3 Prestazioni e franchigia

Sono indennizzate le spese per l'eliminazione di danni allo stabile rispettivamente le spese per il riacquisto al valore a nuovo. Le prestazioni massime corrispondono alla somma di assicurazione concordata.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 412
Copertura estesa

412.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare vale presso la sede concordata.

412.2 Estensione assicurativa

412.2.1 Disordini interni

Sono assicurati i danni all'oggetto assicurato causati da disordini interni (atti di violenza contro persone o cose commessi in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e i danni da saccheggi direttamente ricollegabili a disordini interni.

412.2.2 Danneggiamento doloso

Sono assicurati i danni all'oggetto assicurato causati da danneggiamento e distruzione intenzionali.

Restrizioni della copertura assicurativa

Non sono assicurati

- le rotture di vetri e i danni a impianti sanitari;
- la sparizione di cose.

412.2.3 Urto di veicoli

Sono assicurati i danni all'oggetto assicurato provocati dall'urto di veicoli.

412.2.4 Crollo

Sono assicurati i danni all'oggetto assicurato causati dal crollo della cosa assicurata stessa. Sono coperti esclusivamente i danni consecutivi del crollo.

Restrizioni della copertura assicurativa
Non sono assicurati

- danni dovuti a manutenzione carente dell'oggetto assicurato rispettivamente a cattivo terreno edificabile;
- oggetti che si trovano in fase di costruzione o trasformazione;
- danni causati da incendio o da eventi naturali e terremoto;
- danni causati da terrorismo.

412.3 Somma di assicurazione, prestazioni e franchigia

La somma di assicurazione a primo rischio ammonta al 10% della somma di assicurazione indicata per l'oggetto, al massimo CHF 100'000. Vengono indennizzate le spese per l'eliminazione dei danni all'oggetto assicurato.

La franchigia è pari a CHF 2'000 per evento, a meno che nella polizza non sia indicata una franchigia diversa. Tale franchigia non si applica se le spese per l'eliminazione di danneggiamenti dolosi sono coperte anche dall'assicurazione stabili (art. 311.2 CGA).

Art. 413
Apparecchi e materiali inclusi combustibili

413.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare vale presso la sede concordata.

413.2 Estensione assicurativa

Sono assicurati

- i danni causati da incendio, eventi naturali, furto e acqua.
- i danni cagionati da terremoto, se tale evento è incluso nella copertura di base per lo stabile assicurato.

413.3 Cose assicurate

Sono assicurati tutti gli apparecchi e i materiali che servono alla manutenzione, all'utilizzo e alla gestione dello stabile assicurato e al relativo fondo, inclusi i combustibili. La somma di assicurazione vale al valore totale.

413.4 Prestazioni e franchigia

Viene indennizzato l'importo necessario per il riacquisto o il ripristino di una cosa risp. quantità di pari valore. In caso di danni parziali vengono rimborsate le spese di riparazione tuttavia al massimo il valore di riacquisto.

La franchigia prevista per legge per danni della natura ammonta a CHF 500 per evento. Per dispositivi e materiali che non fanno parte della mobilia domestica privata, la franchigia per evento ammonta al 10% dell'indennità, ma almeno a 2'500 franchi e massimo a 50'000 franchi.
Per tutti gli altri danni la franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 414
Furto (rischio speciale stabili)

414.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare vale presso la sede concordata.

414.2 Estensione assicurativa

Sono assicurati i danni all'oggetto assicurato, causati da furto o tentativo di furto, fino alla somma di assicurazione concordata a primo rischio.

414.3 Prestazioni e franchigia

Viene indennizzato l'importo necessario per il riacquisto o per la fabbricazione a nuovo di una cosa di pari valore. In caso di danni parziali vengono rimborsate le spese di riparazione tuttavia al massimo il valore di riacquisto.

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 415
Ciclomotori e ciclomotori a motore elettrico (per i quali è prevista per legge un'assicurazione responsabilità civile)

415.1 Validità territoriale

Questa assicurazione complementare è valida in tutto il mondo.

415.2 Estensione assicurativa

a) Prestazione dell'assicurazione «CLASSIC»
A seconda di quanto pattuito nel contratto, questa assicurazione complementare comprende:

Assicurazione di base

- danni causati da incendio e eventi naturali;
- furto con scasso, rapina e furto semplice a casa (nel luogo assicurato);
- danni causati da liquidi fuoriusciti da impianti di conduzione o da apparecchi ad essi collegati;
- danni cagionati da terremoti ed eruzioni vulcaniche, a condizione che tale evento sia incluso nell'assicurazione di mobilia domestica.

Furto semplice fuori casa

- furto semplice fuori casa (assicurazione esterna).

Danneggiamento

- distruzione o danneggiamento in seguito a incidente o caduta durante l'uso.

b) Prestazione dell'assicurazione «ALL RISK»
Quest'assicurazione complementare comprende:

All Risk

- perdita, danneggiamento e distruzione;
- danni cagionati da terremoti ed eruzioni vulcaniche, a condizione che tale evento sia incluso nell'assicurazione di mobilia domestica.

415.3 Cose assicurate

Sono assicurati fino a concorrenza della somma di assicurazione a primo rischio i ciclomotori per i quali è prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile (ad es. i ciclomotori a motore elettrico detti anche e-bike con una pedalata assistita fino a 45 km/h) nonché gli accessori permanentemente collegati (senza rimorchi, biciclette a traino e accessori elettronici non necessari per il funzionamento).

415.4 Restrizioni della copertura assicurativa

a) Prestazione dell'assicurazione «CLASSIC»

Non sono assicurati:

- danneggiamenti dolosi cioè intenzionali da parte di terzi;
- cose assicurate usate per competizioni.

b) Prestazione dell'assicurazione «ALL RISK»

Non sono assicurati:

- i danni insorti gradualmente o non repentinamente, per es. per l'azione della luce, della temperatura, dell'umidità dell'aria, della siccità o dell'ossidazione;
- usura, invecchiamento, variazione cromatica, deterioramento dei materiali;
- i danni insorti senza l'intervento di una forza esterna, per es. i danni di esercizio interni;
- i danni causati da parassiti e roditori;
- la frode, l'appropriazione indebita o il defraudamento;
- la realizzazione forzata in via d'esecuzione o fallimento oppure la confisca da parte di enti pubblici;
- i danni causati da animali domestici a seguito di graffi, morsi e deiezioni;
- i danni causati dall'acqua piovana e dal fondersi della neve o del ghiaccio infiltrata da abbaini, finestre aperte e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di costruzioni nuove, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere sullo stabile;
- cose assicurate usate per competizioni;
- i dati presenti sulle cose assicurate, per es. foto, file musicali, programmi applicativi.

415.5 Prestazioni

a) In caso di furto

Se la cosa assicurata interessata dal caso di sinistro viene ritrovata entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di furto, il danno viene calcolato in base alle necessarie spese di riparazione, al massimo tuttavia fino al valore percentuale indicato nella tabella del valore di risarcimento.

Se la cosa assicurata non viene ritrovata entro 30 giorni, il danno viene calcolato in base alla tabella del valore di risarcimento. In caso di ritrovamento successivo della cosa assicurata, essa diventa di proprietà di Zurich.

b) In caso di distruzione o danneggiamento

Se le cose danneggiate possono essere riparate, il danno viene calcolato in base alle spese di riparazione o alle spese per una sostituzione parziale come pure ad un eventuale minor valore rimanente, e comunque fino al valore percentuale indicato della tabella del valore di risarcimento.

c) Telaio in carbonio danneggiato

I telai in carbonio danneggiati vengono, per quanto possibile, riparati.

d) Tabella del valore di risarcimento

Per valore di risarcimento s'intende l'importo richiesto per il riacquisto al valore a nuovo della cosa assicurata, nel medesimo genere e qualità, e in fase all'età del veicolo viene considerato il seguente valore percentuale:

Età dall'acquisto a nuovo	Valore di risarcimento
nel 1° e 2° anno dall'acquisto a nuovo	100% del valore a nuovo
nel 3° e 4° anno dall'acquisto a nuovo	70% del valore a nuovo
nel 5° e 6° anno dall'acquisto a nuovo	50% del valore a nuovo
più di 6 anni dall'acquisto a nuovo	30% del valore a nuovo

La somma di assicurazione costituisce il limite di indennità.

415.6 Franchigia

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Assicurazione animali domestici

Art. 501
Validità temporale e territoriale

501.1 Validità temporale
L'assicurazione copre i danni che si verificano nell'arco della durata dell'assicurazione.

501.1.1 Non sono assicurati

a) Nel caso di un'offerta (da parte di Zurich)
I danni che si sono già verificati al momento della stipula del contratto.

b) Nel caso di una proposta (da parte del contraente)
I danni che si sono già verificati al momento della presentazione della proposta.

501.2 Validità territoriale
L'assicurazione vale in tutto il mondo.

Art. 502
Animali assicurati

Sono assicurati gli animali indicati nella polizza.

Art. 503
Estensione assicurativa

La copertura assicurativa si estende a infortuni, ossia ogni danno corporale causato da forza esterna improvvisa e accidentale.

Art. 504
Restrizioni della copertura assicurativa

Sono escluse dall'assicurazione

- le spese di trasporto;
- le conseguenze di violazioni di disposizioni della protezione degli animali o un comportamento caratterizzato da negligenza grave tenuto dal contraente e dalle persone che con lui vivono in comunione domestica nei confronti dell'animale assicurato.

Art. 505
Prestazioni

Zurich si assume le necessarie spese di cura fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata per evento e animale, costituite da

- onorari di veterinari e spese per terapie prescritte dal veterinario;
- soggiorni in clinica veterinaria;
- trattamenti radiologici e radioterapeutici e interventi chirurgici;
- spese farmaceutiche (escluso cibo speciale).

Art. 506
Franchigia

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Assicurazione responsabilità civile di privati

Art. 601
Validità temporale e territoriale

601.1 Validità temporale
L'assicurazione copre i danni che sono causati nell'arco della durata dell'assicurazione.

601.1.1 Non sono assicurati

a) Nel caso di un'offerta (da parte di Zurich)
I danni che sono già stati causati al momento della stipula del contratto.

b) Nel caso di una proposta (da parte del contraente)
I danni che sono già stati causati al momento della presentazione della proposta.

601.2 Validità territoriale
Salvo diversa indicazione, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 602
Persone assicurate

A seconda della convenzione, sono assicurati solo il contraente (persona singola) o il contraente e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che rientrano regolarmente presso la sua abitazione durante la settimana o nel fine settimana (assicurazione familiare).

Sono inoltre assicurati

- i minorenni affidati ad una persona assicurata per custodia diurna, per cura e durante le ferie;
- lavoratori dipendenti e personale ausiliario di una persona assicurata per danni cagionati durante l'esecuzione di un incarico o durante l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito privato di una persona assicurata. Non sono assicurati professionisti autonomi e il loro personale ausiliario;
- persone nella loro qualità di capofamiglia, per danni causati da conviventi minorenni di una persona assicurata che soggiornano temporaneamente presso di loro. Questa protezione assicurativa vale a condizione che la sorveglianza non sia a scopo professionale;
- persone nella loro qualità di detentori di animali di una persona assicurata, purché tale detenzione duri al massimo due mesi e non sia a scopo professionale.

Art. 603
Assicurazione di previdenza

In caso di matrimonio, costituzione di un'unione registrata o di un concubinato, la copertura assicurativa vale per la durata di un anno anche per le persone che vivono nella medesima economia domestica.

Art. 604
Qualità delle persone assicurate

Le persone assicurate sono assicurate per le conseguenze del loro comportamento nella vita privata, in una delle seguenti qualità elencate a titolo esemplificativo, ma solo nell'ambito descritto.

a) capofamiglia;

b) datore di lavoro di personale di servizio, collaboratori alla pari e tate in ambito privato;

c) proprietari di case unifamiliari o plurifamiliari per uso personale, senza locali commerciali, con al massimo tre appartamenti situati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Sono altresì coassicurati i terreni adiacenti di pertinenza dello stabile, la strada privata, gli stabili accessori non destinati a scopo di lucro nonché apiari e casette da giardino (costruzioni mobili);

d) proprietari per piano, ossia proprietari di appartamenti adibiti ad abitazione per uso personale (inclusi gli appartamenti di vacanza) in proprietà per piani che si trovano in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; l'assicurazione copre le pretese di responsabilità civile per danni la cui causa risiede nelle parti dello stabile che sono oggetto di diritto esclusivo del comproprietario per piano, nonché le pretese di responsabilità civile per danni la cui causa risiede in parti dello stabile, locali o impianti usati in comune.

   In caso di pretese della comunità di proprietari nei confronti della persona assicurata in qualità di proprietaria per piano autrice del danno, non è assicurata quella parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà della persona assicurata.

   Se la comunità dei comproprietari per piano ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile di stabili, la copertura assicurativa responsabilità civile di privati sussiste soltanto per la parte del danno che supera la somma di assicurazione di responsabilità civile di stabili;

e) proprietari di case di vacanza, abitazioni mobili, roulotte non immatricolate con stazionamento fisso, che si trovano rispettivamente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Sono altresì coassicurati i terreni adiacenti di pertinenza dell'oggetto in questione, la strada privata, gli stabili accessori non destinati a scopo di lucro nonché apiari e casette da giardino (costruzioni mobili), rispettivamente di proprietà delle persone assicurate;

f) locatari o affittuari di stabili e locali adibiti ad abitazione per uso personale, incluse le pretese per danni a parti dello stabile e impianti usati in comune. Con danni del locatario si intendono il danneggiamento e la distruzione causati all'oggetto preso in locazione;

g) locatari di camere di albergo, abitazioni secondarie, appartamenti e case di vacanza, costruzioni mobili nonché abitazioni mobili e roulotte non immatricolate con stazionamento fisso, adibiti ad uso personale;

h) committente di nuove costruzioni, di lavori di trasformazione e di ampliamento nonché di rinnovi di stabili, fondi e impianti assicurati con questa assicurazione di responsabilità civile fino a un costo di costruzione complessivo di CHF 200'000 (calcolato in base ai criteri SIA);

i) proprietari, locatari, affittuari di fondi non edificati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein (ad es. capanni da giardino, compresi padiglioni per la relativa gestione);

j) sportivi non professionisti, incluse manifestazioni sportive e gare;

k) detentori di armi;

l) membri della protezione civile rispettivamente dell'esercito in servizio di protezione e difesa in Svizzera;

m) detentori di animali.

Le attività secondarie sono assicurate complessivamente fino a un reddito annuo lordo massimo di CHF 6'000.

Art. 605
Danni assicurati

È assicurata la responsabilità civile legale propria delle persone assicurate per

a) lesioni corporali, ossia decesso, ferimento oppure altri danni alla salute di persone;

b) danni materiali, ossia distruzione, danneggiamento oppure perdita di cose, uccisione, ferimento oppure perdita di animali.

Sono coassicurati i danni patrimoniali riconducibili a una lesione corporale assicurata o a un danno materiale assicurato cagionato alla parte lesa.

Su richiesta del contraente, Zurich eroga prestazioni sussidiarie ad altri fornitori di prestazioni nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione, anche senza responsabilità civile legale per

- danni, causati da conviventi assicurati incapaci di discernimento. La prestazione ammonta a un massimo di CHF 200'000 per evento;
- danni non superiori a CHF 2'000 per evento causati a cose di visitatori. Non sono considerati visitatori le persone che si trattengono presso la persona assicurata nell'esercizio di un'attività professionale, come pure i locatari o i sublocatari di camere, appartamenti e stabili della persona assicurata;
- danni non superiori a CHF 2'000 per evento causati da animali domestici assicurati. Danni al custode temporaneo sono assicurati in deroga all'art. 613 a). Non vengono fornite prestazioni se la custodia avviene a scopo professionale;
- danni materiali non superiori a CHF 2'000 per evento causati da persone praticanti uno sport, durante lo svolgimento di attività sportive e di gioco.

Art. 606
Responsabilità civile per danni a oggetti presi in custodia o affidati

È assicurata la responsabilità civile delle persone assicurate per danni a cose di terzi, che hanno acquisito o noleggiato per l'utilizzo, la custodia, il trasporto o per un altro scopo.

Per i seguenti danni materiali si applica una limitazione speciale delle prestazioni:

- per i danni a gioielli, orologi, pellicce, oggetti d'arte e strumenti musicali: CHF 20'000 per evento;
- in caso di perdita di chiavi o codici, schede per sistemi di accesso elettronici (badge) e simili affidati per accedere ai locali del datore di lavoro, di stabili pubblici e di locali di associazioni: CHF 20'000 per evento. Sono comprese anche le spese per le necessarie modifiche o sostituzioni delle serrature (incluse quelle provvisorie) e delle relative chiavi.

A complemento delle restrizioni dell'estensione assicurativa sono esclusi dall'assicurazione ai sensi dell'art. 613:

a) danni a cavalli presi in prestito, in locazione, detenuti temporaneamente o cavalcati su incarico di terzi e per danni alla relativa attrezzatura per l'equitazione o al calesse (fatta salva l'assicurazione complementare ai sensi dell'art. 702);

b) la responsabilità civile per danni arrecati ad aeromobili in prestito o in locazione per i quali è prescritta per legge un'assicurazione di responsabilità civile;

c) cose oggetto di un contratto di leasing o di locazione-acquisto.

Art. 607
Responsabilità civile per l'utilizzo di veicoli a motore di terzi

In relazione all'utilizzo di veicoli a motore di terzi si applica la seguente estensione assicurativa:

a) È assicurata una franchigia esistente nell'assicurazione di responsabilità civile di veicoli a motore nonché la maggiorazione del premio causata da un declassamento del bonus fino al recupero del livello di premio valido al momento del sinistro, se le persone assicurate sono responsabili in qualità di conducente o passeggero di veicoli a motore appartenenti a terzi.

b) In caso di utilizzo di veicoli a motore di terzi non immatricolati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein da parte di persone assicurate in qualità di conducente o passeggero, sono inoltre assicurate
   - le pretese avanzate nei confronti delle persone assicurate, se non assicurate tramite assicurazione di responsabilità civile legale per il veicolo o se non è prescritta alcuna assicurazione di responsabilità civile,
   - la differenza tra la somma dell'assicurazione di responsabilità civile esistente per il veicolo e la somma dell'indennità massima di CHF 2 milioni.

c) In deroga all'art. 613 g), capoverso 4, la responsabilità civile per le persone assicurate per danni in qualità di conducente di go-kart di terzi è assicurata per gli impianti commerciali previsti. La responsabilità civile è esclusa per i danni derivati dalla partecipazione a manifestazioni sportive e per danni al veicolo stesso.

Per danni che si verificano all'estero l'indennità massima corrisponde a CHF 2 milioni.

Art. 608
Responsabilità civile da utilizzo di biciclette e ciclomotori

L'assicurazione si estende alle pretese nei confronti delle persone assicurate in qualità di conducente di biciclette e ciclomotori, se un'assicurazione responsabilità civile non è prescritta per legge.

Se sussiste un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria, sono assicurate le pretese per la parte del danno che eccede la somma di assicurazione dell'assicurazione prescritta per legge.

Se l'assicurazione prevista dalla legge non è stata stipulata o se il conducente del veicolo non è in possesso della licenza di condurre che la legge gli impone, le pretese non sono assicurate.

Per i danni che si verificano all'estero, l'indennità massima è limitata a CHF 2 milioni.

Art. 609
Responsabilità civile da utilizzo di natanti e aeromobili

È assicurata la responsabilità civile in qualità di proprietario, detentore o utente di natanti, tavole da surf, aeromobili, apparecchi volanti e oggetti volanti di qualsiasi natura, per i quali non sia prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile.

In caso di assicurazione prescritta per legge, è coassicurata la responsabilità civile in qualità di detentore di aeromodelli fino a un peso massimo di 30 kg.

Art. 610
Disposizioni per impianti di cisterne

La persona assicurata ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli impianti di cisterne da parte di tecnici entro i termini previsti per legge o imposti dalle autorità. I disturbi al buon funzionamento degli stessi devono essere immediatamente rimossi e le necessarie riparazioni e revisioni devono essere eseguite senza indugio. La copertura assicurativa decade se il contraente non si attiene ai suddetti obblighi di manutenzione.

Non sono coperte le spese per l'accertamento di falle, per vuotare, riempire, riparare e modificare gli impianti.

Art. 611
Pregiudizi all'ambiente

È assicurata la responsabilità civile legale per lesioni corporali e danni materiali connessi con un pregiudizio all'ambiente, se tale pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, improvviso e imprevedibile, che rende necessari provvedimenti immediati quali la notifica all'autorità competente, l'allarme alla popolazione, l'adozione di misure di prevenzione di sinistro risp. di riduzione dei danni.

Per pregiudizio all'ambiente si intende la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, delle acque (anche quelle del sottosuolo), del suolo, della flora risp. della fauna cagionata da immissioni, se da tale perturbazione possono derivare o sono derivati effetti nocivi o pregiudizievoli di altro genere per la salute dell'uomo, i beni o gli ecosistemi. È altresì considerato pregiudizio all'ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come «danno all'ambiente».

Restrizioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa esclude la responsabilità civile per danni dovuti al fatto che più eventi simili per i loro effetti (ad es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze nocive nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili) richiedono congiuntamente misure nel senso succitato, che per eventi dello stesso genere, presi isolatamente, non sarebbero necessarie.

Sono escluse le pretese per il pregiudizio all'ambiente vero e proprio e quelle in relazione a siti contaminati.

Art. 612
Spese di prevenzione di sinistro assicurate

Se in seguito a un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, l'assicurazione si estende anche alle spese sostenute da una persona assicurata per attuare provvedimenti adeguati al fine di scongiurare tale pericolo. Le spese di prevenzione di sinistro sono equiparate ai danni materiali.

Non sono assicurate le spese per

- la soppressione di uno stato di pericolo;
- le misure di prevenzione di sinistro che vengono adottate in seguito a caduta di neve o alla formazione di ghiaccio.

Art. 613
Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione

a) le pretese per danni che riguardano le persone assicurate o le persone che vivono con loro in comunione domestica o le cose di loro proprietà;

b) i danni correlati a un'attività professionale principale o secondaria non assicurata o a un'attività che una persona assicurata esercita senza la necessaria autorizzazione;

c) i danni a valori pecuniari presi in consegna, ossia denaro, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), abbonamenti non personali, biglietti e buoni non personali, monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte, nonché documenti, piani presi in consegna come pure materiale appartenente all'esercito, alla protezione civile e ai vigili del fuoco;

d) i danni dovuti a usura e danni la cui sopravvenienza era da attendersi con grande probabilità;

e) i danni a cose provocati dall'azione prolungata per es. delle intemperie, della temperatura, dell'umidità, del fumo, della polvere, della fuliggine, del gas, dei vapori o di vibrazioni;

f) i danni derivanti dalla responsabilità assunta per contratto, che eccede la responsabilità legale;

g) la responsabilità civile
   - del detentore di veicoli a motore. Questa esclusione non ha validità in caso di utilizzo consentito per legge del veicolo senza assicurazione di responsabilità civile obbligatoria;
   - in qualità di conducente di un veicolo senza essere in possesso della necessaria licenza di condurre;
   - per danni conseguenti a corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o dal detentore;
   - per danni con veicoli a motore e imbarcazioni con motore che si verificano partecipando a corse, rally e competizioni simili nonché in tutti i casi di corse su percorsi di gara;
   - per danni a veicoli a motore e imbarcazioni guidati per i quali è prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile, nonché a veicoli che una persona assicurata utilizza in qualità di accompagnatore prescritto per legge, inoltre a rimorchi trainati da veicoli a motore guidati. L'eccezione a questa esclusione è costituita per i danni a ciclomotori;
   - per danni a veicoli di un datore di lavoro di una persona assicurata;
   - per i danni a veicoli e rimorchi di una società di noleggio, o di un'altra impresa del settore dei veicoli, guidati o noleggiati da una persona assicurata;
   - per i danni a veicoli e rimorchi noleggiati presso un'azienda di car sharing o una piattaforma di sharing e guidati da una persona assicurata o presi in prestito a pagamento;
   - per danni a veicoli che vengono usati in leasing da una persona assicurata oppure utilizzati nel quadro di un cosiddetto modello di abbonamento;
   - per danni alle cose trasportate con il veicolo a motore.

h) pretese derivanti da danni di qualsiasi tipo riconducibili direttamente o indirettamente ad eventi bellici o ad operazioni simili, tumulti di qualunque genere o atti terroristici, indipendentemente dalle cause concomitanti;

i) danni dovuti a raggi laser, maser o radiazioni ionizzanti;

j) danni causati da una persona assicurata in qualità di membro dell'esercito svizzero o della protezione civile svizzera durante fatti di guerra o come membro di un esercito straniero;

k) danni in relazione alla perpetrazione intenzionale di delitti o crimini, all'inosservanza intenzionale di disposizioni di legge o emanate dalle autorità nonché alla partecipazione attiva a risse e zuffe;

l) pretese avanzate in seguito alla trasmissione di malattie infettive dell'uomo, degli animali e delle piante;

m) danni in relazione a muffa, amianto o urea-formaldeide;

n) pretese per danni a software o a dati elettronici causati della loro compromissione (ad es. l'alterare, il cancellare o il rendere inutilizzabili i dati), a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato ai supporti di dati.

Art. 614
Rinuncia a riduzioni di prestazione a causa di negligenza grave

Se espressamente concordato, Zurich rinuncia a ridurre le prestazioni assicurate a causa di negligenza grave ai sensi dell'Art. 14 cpv. 2 e 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Sono tuttavia esclusi i casi in cui la persona assicurata ha cagionato il sinistro sotto l'influsso di alcol, droghe o per abuso di medicamenti.

Art. 615
Prestazioni

Le prestazioni consistono nell'indennizzo delle pretese giustificate e nella difesa contro pretese ingiustificate. Esse comprendono pure gli interessi del danno, le spese per la riduzione dei danni, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato e di conciliazione come pure le spese aggiudicate alla parte avversa e le spese di prevenzione di sinistro assicurate. Tali prestazioni sono limitate alle somme di assicurazione indicate nella polizza o nelle Condizioni generali di assicurazione.

Zurich si occupa della trattazione di un caso di sinistro se le pretese eccedono la franchigia prevista (con riserva art. 617). Rappresenta la persona assicurata ed è autorizzata a versare l'indennità direttamente al danneggiato e senza dedurre un'eventuale franchigia.

La persona assicurata non è autorizzata a riconoscere o a liquidare qualsiasi pretesa del danneggiato senza il previo consenso di Zurich né a cedere alla parte lesa o a terzi le pretese derivanti dalla presente assicurazione prima del loro accertamento definitivo.

In caso di processo civile, è tenuta a rilasciare la necessaria procura all'avvocato designato da Zurich. Un'eventuale indennità di processo riconosciuta alla persona assicurata spetta a Zurich fino a concorrenza delle sue prestazioni.

La liquidazione di un caso di sinistro da parte di Zurich o una sentenza giudiziaria nei suoi confronti sono vincolanti per la persona assicurata. La persona assicurata è tenuta a rimborsare a Zurich la franchigia concordata rinunciando a qualsiasi obiezione.

Se a una persona assicurata può essere ascritta una responsabilità per un'azione prestata a titolo di favore, Zurich rinuncia a far valere la deduzione prevista dalla legge (deduzione di compiacenza).

La totalità dei danni riconducibili alla medesima causa, indipendentemente dal numero dei danneggiati o degli aventi diritto, è da considerarsi un unico sinistro.

Art. 616
Franchigia

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa. Per danni del locatario la franchigia viene dedotta una sola volta in caso di uscita.

Art. 617
Assicurazione obbligatoria

Se si tratta di un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria (assicurazione obbligatoria) si applica quanto segue:

- Se la parte lesa fa valere nei confronti di Zurich le pretese nell'ambito del diritto di credito diretto, Zurich si occupa della trattazione del caso di sinistro anche al di fuori della franchigia.
- La disposizione legale, secondo la quale le persone danneggiate possono essere oggetto di eccezione per aver cagionato per colpa grave o intenzionalmente l'evento assicurato, per violazione degli obblighi, mancato pagamento del premio o una franchigia concordata a livello contrattuale, viene applicata esclusivamente per la parte della somma di assicurazione corrispondente alla somma di copertura dell'assicurazione obbligatoria prevista per legge. In questi casi Zurich ha un diritto di regresso sul contraente risp. gli assicurati.

Assicurazioni complementari all'assicurazione responsabilità civile di privati

Se espressamente concordato e indicato nella polizza, il contratto può includere le seguenti assicurazioni complementari. Se non diversamente prescritto nelle singole assicurazioni complementari, trovano applicazione le disposizioni dell'assicurazione responsabilità civile di privati.

Art. 701
Uso di veicoli a motore di terzi (danni ad autoveicoli di terzi fino a 3'500 kg di peso totale, rimorchi, motoveicoli e imbarcazioni)

701.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati gli autoveicoli guidati dalle persone assicurate fino a 3'500 kg di peso totale, i motoveicoli e le imbarcazioni per i quali è prescritta dalla legge un'assicurazione responsabilità civile. I danni a rimorchi sono assicurati se tali rimorchi possono essere trainati da automobili o da altri autoveicoli leggeri fino a un peso totale di 3'500 kg in base alla legislazione sulla circolazione stradale.

È assicurata la responsabilità civile legale per danni cagionati ai veicoli assicurati come conducente o accompagnatore di allievi conducenti a norma di legge durante un periodo massimo di 25 giorni per anno civile (siano essi consecutivi o meno). L'indennità massima per rimorchi, motoveicoli e imbarcazioni ammonta a CHF 50'000 per ognuno.

701.2 Restrizioni della copertura assicurativa
a) Se per il veicolo in questione sussiste un'assicurazione con la copertura per danni causati da collisione, la copertura assicurativa si limita alla franchigia nonché alla maggiorazione del premio causata da un declassamento del bonus fino al recupero del livello di premio valido al momento del sinistro.

In aggiunta alle restrizioni dell'estensione assicurativa nell'assicurazione responsabilità civile di privati (art. 613) sono esclusi anche

b) danni a veicoli guidati da una persona assicurata in correlazione con un'attività professionale e danni a veicoli di un datore di lavoro di una persona assicurata, indipendentemente da quale persona assicurata fosse alla guida del veicolo;

c) pretese derivanti dall'utilizzo del veicolo non autorizzato per la persona assicurata.

L'art. 613 lett. g capoverso 5 viene sostituito come segue:

Non sono assicurati

Danni a veicoli e rimorchi guidati o trainati da una persona assicurata durante lezioni di guida professionali.

701.3 Franchigia
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 702
Noleggio cavalli

702.1 Estensione assicurativa
Viene assicurata la responsabilità civile legale per danni cagionati da incidenti a cavalli presi in prestito, in locazione, detenuti temporaneamente o cavalcati su incarico di terzi e per danni alla relativa attrezzatura per l'equitazione o al calesse.

Solo se concordato, sono coassicurati anche i danni derivanti dalla partecipazione a manifestazioni ippiche sportive. Questo include concorsi, competizioni o corse come salti ostacoli, corse di trotto e galoppo.

702.2 Restrizioni della copertura assicurativa
Si applicano le restrizioni della copertura previste dall'assicurazione responsabilità civile di privati (art. 613).

702.3 Prestazioni
702.3.1 Noleggio cavalli (con o senza aggiunta «manifestazioni ippiche sportive»)
Le prestazioni per il cavallo, per l'attrezzatura per l'equitazione e per il calesse sono limitate per evento alla somma di assicurazione indicata nella polizza.

702.3.2 Diaria
In caso di temporanea inservibilità di un cavallo e in base alla quota di responsabilità Zurich versa, se concordata, l'indennità giornaliera indicata nella polizza per un periodo massimo di 120 giorni.

702.4 Franchigia
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

702.5 Valutazione del danno
Quando un cavallo muore o deve essere abbattuto su ordine del veterinario, Zurich ne dovrà essere avvisata per tempo in modo da poter disporre un'autopsia o una perizia.

Art. 703
Attività secondaria come viticoltore

703.1 Estensione assicurativa
È assicurata la responsabilità civile legale delle persone assicurate in ragione della loro attività secondaria di coltivatori di un vigneto proprio e/o in locazione fino a 3'000 m² di superficie.

703.2 Restrizioni della copertura assicurativa
In aggiunta alle restrizioni dell'estensione assicurativa nell'assicurazione responsabilità civile di privati (art. 613) sono esclusi dalla copertura anche

a) danni a cose prese in consegna, in locazione o in affitto da una persona assicurata per scopi di uso, lavorazione, custodia, trasporto o per altri motivi (ad es. in commissione, per scopi d'esposizione);

b) danni causati da condutture d'irrigazione («bisses»), come pure danni alle condutture d'irrigazione;

c) danni causati in seguito alla lotta ai parassiti, alla protezione delle piante e alla diserbatura con irroratrici a motore contemplate nelle disposizioni della legislazione sulla circolazione stradale;

d) danni a cose trattate con prodotti usati per la lotta ai parassiti, la protezione delle piante e la diserbatura nonché i danni materiali causati da questi prodotti nel raggio di 10 metri misurato dalle piante trattate;

e) pretese che mirano all'adempimento di contratti o, in loro vece, a prestazioni compensatrici a causa del mancato adempimento o dell'adempimento imperfetto (rischio dell'imprenditore), in particolare per danni e difetti a cose fabbricate o fornite o lavori eseguiti dal contraente o per proprio conto;

f) danni implicitamente accettati in riferimento a un determinato metodo di lavoro volto a ridurre le spese o ad accelerare i lavori;

g) danni agli impianti e alle condutture causati dall'effetto prolungato di sostanze inquinanti presenti nelle acque di scolo;

h) le spese per la ricerca di falle, per vuotare, riempire, riparare e modificare gli impianti di proprietà dell'impresa.

703.3 Franchigia
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Rischi speciali nell'assicurazione responsabilità civile di privati

Art. 704
Cacciatore

704.1 Estensione assicurativa
È assicurata la responsabilità civile legale delle persone indicate nella polizza come

- cacciatore, affittuario di un terreno di caccia, cacciatore-ospite armato, guardiacaccia, aiuto-cacciatore, capo di un gruppo di cacciatori, partecipante a manifestazioni sportive di caccia e persona con mansioni di protezione della caccia;
- proprietario, locatario o affittuario di installazioni (come appostamenti, recinzioni) che servono alla caccia o alla protezione della caccia;
- detentore di armi, tiratore e possessore di cani e ciò esclusivamente durante la caccia e la partecipazione a manifestazioni sportive di caccia (come esami ed esercitazioni per cani da caccia, esercitazioni di tiro da caccia) e sul percorso diretto verso o dalla battuta di caccia;
- partecipante a tiri di prova previsti per l'esame di caccia;
- persone in formazione che partecipano alla battuta di caccia come accompagnatori senza però avere l'autorizzazione di sparare.

704.2 Restrizione della copertura assicurativa
In aggiunta alle restrizioni dell'estensione assicurativa nell'assicurazione responsabilità civile di privati (art. 613) sono esclusi da questa copertura i danni causati dalla selvaggina, i danni alla selvaggina come pure i danni conseguenti alla violazione intenzionale delle disposizioni di legge o emanate dall'autorità in relazione alla caccia e alla protezione della caccia.

Non è assicurata neppure la responsabilità civile per installazioni (ad es. capanni di caccia) che appartengono a un'associazione venatoria.

704.3 Franchigia
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 705
Attività secondaria con reddito annuo lordo superiore a CHF 6'000

705.1 Estensione assicurativa
È assicurata la responsabilità civile legale per danni derivanti dall'attività secondaria esclusivamente per

- la persona indicata nella polizza e il suo sostituto;
- i suoi lavoratori e ausiliari (esclusi gli imprenditori e i professionisti indipendenti).

705.2 Restrizioni della copertura assicurativa
In aggiunta alle restrizioni dell'estensione assicurativa nell'assicurazione responsabilità civile di privati (art. 613) sono esclusi anche

a) le pretese che mirano all'adempimento di contratti o, in loro vece, a prestazioni compensatrici a causa del mancato adempimento o dell'adempimento imperfetto (rischio dell'imprenditore), in particolare per danni e difetti a cose fabbricate o fornite o lavori eseguiti dal contraente o per proprio conto;

b) le pretese avanzate nei confronti della persona assicurata in qualità di conducente o passeggero di veicoli a motore, natanti e aeromobili di proprietà di terzi;

c) i danni che avevano grande probabilità di verificarsi e che l'assicurato poteva prevedere. Ciò vale anche per danni implicitamente accettati in riferimento a un determinato metodo di lavoro volto a ridurre le spese o ad accelerare i lavori;

d) le pretese per le spese di prevenzione di sinistri;

e) le pretese avanzate in relazione alla cessione a terzi di brevetti, licenze, risultati di ricerche e formule;

f) i danni a cose trattate con prodotti usati per la lotta ai parassiti, la protezione delle piante e la diserbatura nonché i danni materiali causati da questi prodotti nel raggio di 10 metri, misurato dalle piante trattate;

g) i danni a cose
   – prese in consegna, in locazione o in affitto da una persona assicurata per scopi di uso, lavorazione, custodia, trasporto o per altri motivi (ad es. in commissione, per scopi d'esposizione);
   – con o sulle quali una persona assicurata esercita od omette di esercitare un'attività (ad es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo),

h) i danni arrecati in relazione ad un'attività soggetta ad autorizzazione che la persona assicurata ha svolto senza esserne autorizzata.

705.3 Franchigia
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 706
Protezione in caso di regresso per docenti e funzionari di polizia

706.1 Persone assicurate
La copertura assicurativa è valida per i membri della Federazione Svizzera Funzionari di Polizia (FSFP) in servizio attivo di polizia e relative sezioni nonché per il personale docente, a condizione che le persone assicurate siano indicate nella polizza.

706.2 Estensione assicurativa e prestazioni
Il contraente è assicurato per le conseguenze delle sue azioni e omissioni nell'esercizio della propria attività professionale, in relazione alle quali il suo datore di lavoro o un'assicurazione intende rivalersi su di lui. Sono escluse le eventuali franchigie, che restano a carico della persona assicurata.

Le prestazioni sono limitate alla somma di assicurazione indicata nella polizza.

706.3 Restrizioni della copertura assicurativa
In aggiunta alle restrizioni dell'estensione assicurativa nell'assicurazione responsabilità civile di privati (art. 613) sono esclusi anche i casi in cui la persona assicurata ha agito sotto l'effetto di alcol, droghe o abuso di farmaci.

706.4 Franchigia
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Art. 707
Docenti Plus

707.1 Persone assicurate
È assicurata in particolare la persona indicata nella polizza nella sua qualità di docente, gli accompagnatori e gli studenti.

707.2 Estensione assicurativa
La copertura assicurativa è valida durante escursioni, passeggiate, campeggi di classe e gite e viene accordata se una persona assicurata si ammala gravemente, subisce un infortunio o muore.

707.3 Prestazioni
Al verificarsi di un evento assicurato, Zurich eroga le seguenti prestazioni:

- assunzione dei costi per le operazioni di ricerca e salvataggio nonché per i trasporti necessari, in caso di necessità medica o su richiesta della persona assicurata, anche i costi per il rimpatrio o il viaggio di ritorno. Lo stesso vale per il recupero e il rimpatrio di persone decedute. Le prestazioni sono limitate a CHF 20'000 per evento;
- erogazione di un anticipo fino a un massimo di CHF 5'000, se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborsabile entro 30 giorni dopo il rientro in Svizzera);
- se il ricovero presso l'ospedale all'estero dura più di cinque giorni, si assumono le spese giustificate per le visite (viaggio di andata e ritorno) di una persona vicina (in caso di viaggio aereo la classe Economy).

Se in virtù della presente assicurazione sono state erogate prestazioni per le quali la persona assicurata potrebbe far valere pretese anche nei confronti di un terzo responsabile o che vanno a carico di un'assicurazione statale od obbligatoria, la persona assicurata cede a Zurich queste pretese fino all'ammontare delle prestazioni erogate.

707.4 Procedura in caso di sinistro
Per assistenza ovvero in caso di sinistro, siamo raggiungibili 24 ore su 24 da ogni angolo del mondo telefonando al **numero verde 0800 80 80 80** oppure **dall'estero al numero +41 44 628 98 98.**

707.5 Protezione giuridica in caso di procedimento penale
Nel procedimento penale a carico di un docente assicurato per violazione dell'obbligo di sorveglianza nei confronti degli studenti affidati alla sua custodia, Zurich si assume le spese del procedimento (ad es. onorari per avvocati, spese giudiziarie e per perizie, spese aggiudicate alla parte avversa) nonché le spese inflitte durante il procedimento penale, se tale procedimento è legato ad un evento di responsabilità civile assicurato.

In caso di altra copertura assicurativa, questa assicurazione si limita alla parte dell'indennità che supera la somma di assicurazione dell'altra assicurazione.

Zurich e la persona assicurata nominano di comune accordo un avvocato per la difesa in giudizio. Se la persona assicurata non accetta le proposte di Zurich, deve proporre tre avvocati di tre diversi studi legali, tra i quali Zurich sceglie l'avvocato da incaricare. Senza il consenso di Zurich la persona assicurata non è autorizzata ad affidare il mandato a un avvocato.

La persona assicurata si impegna a portare a conoscenza di Zurich tutte le comunicazioni scritte e orali e le decisioni il prima possibile e a seguire le sue istruzioni. Se la persona assicurata prende delle misure di propria iniziativa o contrarie alle istruzioni di Zurich, oppure se ricorre a rimedi giuridici senza l'esplicito consenso di Zurich, tali azioni sono eseguite a suo rischio e pericolo. Se tali misure do-

vessero tuttavia condurre a un esito chiaramente più favorevole, Zurich rimborserà comunque successivamente i relativi costi.

Le indennità processuali e le spese ripetibili assegnate alla persona assicurata spettano a Zurich fino a concorrenza delle sue prestazioni, se non rappresentano una compensazione per spese assunte dalla persona assicurata o per servizi da lei prestati.

Se nel corso del procedimento dovessero emergere divergenze di opinione circa le modalità di procedere o se Zurich giudicasse dovesse giudicare vane determinate mosse, Zurich comunica per iscritto, motivandolo, il proprio punto di vista alla persona assicurata, richiamando il suo diritto di avviare una procedura arbitrale.

Dal momento in cui riceve tale comunicazione la persona assicurata è tenuta ad adottare autonomamente tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri interessi nel procedimento penale. Zurich declina ogni responsabilità, segnatamente per le conseguenze di un termine non rispettato. La persona assicurata deve comunicare a Zurich entro 30 giorni la sua intenzione di ricorrere a un arbitrato.

Per la procedura arbitrale, la persona assicurata e Zurich designano di comune accordo un giudice unico. Egli decide mediante procedura semplice e non formale che comporti un solo scambio di corrispondenza e impone alle parti le spese in base all'esito del procedimento. Per il resto, le disposizioni sono rette dal Codice di procedura civile (CPC) sull'arbitrato.

Non sono assicurati gli obblighi di carattere penale o simili (ad es. multe) e i costi indicati nella prima decisione di sanzione pecuniaria.

L'indennità massima per evento ammonta a CHF 30'000.

707.6 Franchigia

Si applica la franchigia indicata nella polizza.

Assicurazione di responsabilità civile di stabili

Art. 801
Validità temporale

L'assicurazione copre i danni che sono causati nell'arco della durata dell'assicurazione.

801.1 Non sono assicurati

a) Nel caso di un'offerta (da parte di Zurich)
I danni che sono già stati causati al momento della stipula del contratto.

b) Nel caso di una proposta (da parte del contraente)
I danni che sono già stati causati al momento della presentazione della proposta.

Art. 802
Persone assicurate

È assicurata la responsabilità civile legale

a) del contraente in qualità di proprietario degli stabili, dei fondi e degli impianti assicurati. Se il contraente è una società di persone o ha stipulato l'assicurazione per conto di terzi, i soci e/o le altre persone per cui è stata contratta l'assicurazione hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente;

b) dei mandatari del contraente nonché delle persone incaricate dell'amministrazione o della sorveglianza dello stabile, del fondo o degli impianti assicurati nell'ambito della propria attività;

c) dei lavoratori dipendenti e del restante personale ausiliario del contraente (a eccezione di imprenditori indipendenti e liberi professionisti come subappaltatori ecc.) nell'ambito della loro attività in relazione ai fondi, agli stabili e agli impianti assicurati;

d) del proprietario di un fondo, se il contraente è soltanto proprietario dello stabile assicurato, ma non del fondo (diritto di superficie).

Art. 803
Responsabilità civile assicurata

È assicurata la responsabilità civile legale per

- lesioni corporali, ossia decesso, ferimento oppure altri danni alla salute di persone; e
- danni materiali, ossia distruzione, danneggiamento oppure perdita di cose, uccisione, ferimento oppure perdita di animali.

Sono coassicurati i danni patrimoniali riconducibili a una lesione corporale assicurata o a un danno materiale assicurato cagionato alla parte lesa.

Art. 804
Stabili, fondi e impianti assicurati

È assicurata la responsabilità civile legale per la proprietà degli stabili indicati nella polizza (senza attività professionali), dei fondi e degli impianti indicati nella polizza nonché delle relative attrezzature come per es.

- cisterne e recipienti analoghi;
- ascensori e montacarichi;
- aree di parcheggio e depositi per veicoli a motore;
- parchi giochi (con attrezzi, vasche, ecc.);
- piscine coperte ad esclusivo uso privato, piscine all'aperto, locali per lavori ricreativi e per il tempo libero;
- stabili accessori (ripostigli per attrezzi, box di garage, serre, ecc.);
- la strada privata di pertinenza del fondo o dello stabile.

Art. 805
Proprietà per piani, comproprietà e proprietà comune

805.1 Proprietà per piani

È assicurata la responsabilità civile legale

- della comunità dei proprietari derivante dall'uso in comune di parti dello stabile, locali, impianti, installazioni e fondi;
- dei singoli proprietari per piani di parti dello stabile, locali, impianti, installazioni e fondi assegnati come diritto esclusivo.

Dall'assicurazione sono escluse:

- le pretese della comunità dei proprietari nei confronti dei singoli proprietari per piani per la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del proprietario per piano che ha arrecato il danno,
- le pretese di un singolo proprietario per piani nei confronti della comunità di proprietari per la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del proprietario per piano danneggiato.

805.2 Comproprietà

È assicurata la responsabilità civile legale di tutti i comproprietari, anche a fronte delle pretese degli altri comproprietari.

Non sono assicurati:

- le pretese per danni a stabili e fondi assicurati o ad altri impianti assicurati;
- la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del comproprietario che subisce il danno.

805.3 Proprietà comune
È assicurata la responsabilità civile legale di tutti i proprietari in comune.

Non sono assicurate le pretese per danni di un altro proprietario in comune.

805.4 Nucleo familiare di proprietari per piani, comproprietari e proprietari in comune
I proprietari di una proprietà per piani, i comproprietari e i proprietari in comune e il loro nucleo familiare sono equiparati.

Per nucleo familiare si intendono tutte le persone che vivono con un proprietario assicurato in comunione domestica o che soggiornano regolarmente presso la sua economia domestica durante la settimana o nel fine settimana.

Art. 806
Pregiudizi all'ambiente

È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per lesioni corporali e danni materiali connessi con un pregiudizio all'ambiente, soltanto se tale pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, improvviso e imprevedibile, che rende necessari provvedimenti immediati quali la notifica all'autorità competente, l'allarme alla popolazione, l'adozione di misure di prevenzione di sinistro risp. di riduzione dei danni.

Per pregiudizio all'ambiente si intende la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, delle acque (anche quelle del sottosuolo), del suolo, della flora risp. della fauna cagionata da immissioni, se da tale perturbazione possono derivare o sono derivati effetti nocivi o pregiudizievoli di altro genere per la salute dell'uomo, i beni o gli ecosistemi. È altresì considerato pregiudizio all'ambiente uno stato dei fatti che il legislatore designa come «danno all'ambiente».

Restrizioni della copertura assicurativa
La copertura assicurativa esclude la responsabilità civile per danni dovuti al fatto che più eventi simili per i loro effetti (ad es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze nocive nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili) richiedono congiuntamente misure nel senso succitato, che per eventi dello stesso genere, presi isolatamente, non sarebbero necessarie.

Sono escluse le pretese per il pregiudizio all'ambiente vero e proprio e quelle in relazione a siti contaminati.

Art. 807
Responsabilità civile del committente

È assicurata la responsabilità civile legale del contraente quale committente di nuove costruzioni, di lavori di trasformazione e di ampliamento nonché di rinnovi di stabili, fondi e impianti assicurati con questa assicurazione di responsabilità civile fino a un costo di costruzione complessivo di CHF 200'000 (calcolato in base ai criteri SIA).

Art. 808
Spese di prevenzione di sinistro assicurate

Se in seguito a un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, l'assicurazione si estende anche alle spese che sono a carico di una persona assicurata e che derivano da idonei provvedimenti presi per scongiurare tale pericolo. Le spese di prevenzione di sinistro sono equiparate ai danni materiali.

Non sono assicurate le spese per
- la soppressione di uno stato di pericolo;
- le misure di prevenzione di sinistro adottate in seguito a caduta di neve o alla formazione di ghiaccio.

Art. 809
Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione

a) le pretese per danni che riguardano le persone assicurate o le persone che vivono con loro in comunione domestica o le cose di loro proprietà;

b) i danni derivanti dalla responsabilità civile assunta per contratto eccedente la responsabilità civile legale;

c) le pretese per danni che avevano grandi probabilità di verificarsi e che il contraente, i suoi sostituti o le persone incaricate di amministrare o sorvegliare lo stabile, il terreno o gli impianti potevano prevedere;

d) i danni a cose che una persona assicurata ha preso in consegna, in locazione, in leasing o in affitto per scopi di uso o di custodia;

e) i danni a cose provocati dall'azione prolungata per es. delle intemperie, della temperatura, dell'umidità, del fumo, della polvere, della fuliggine, del gas, dei vapori o di vibrazioni;

f) danni dovuti a raggi laser, maser o radiazioni ionizzanti;

g) i danni assicurati da un'altra polizza di responsabilità civile; in tal caso la copertura assicurativa è limitata alla parte dell'indennità che eccede la somma di assicurazione dell'altra assicurazione;

h) danni in relazione alla perpetrazione intenzionale di delitti o crimini, all'inosservanza intenzionale di disposizioni di legge o emanate dalle autorità;

i) le pretese in relazione a danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare;

j) i danni causati da campi elettromagnetici (CEM) nonché da interferenze elettromagnetiche (IEM);

k) pretese derivanti da danni di qualsiasi tipo riconducibili direttamente o indirettamente ad eventi bellici o ad operazioni simili, tumulti di qualunque genere o atti terroristici, indipendentemente dalle cause concomitanti;

l) i danni in relazione a muffa, amianto o urea-formaldeide.

Art. 810
Prestazioni

Le prestazioni consistono nell'indennizzo delle pretese fondate e nella difesa contro pretese ingiustificate. Esse comprendono pure gli interessi del danno, le spese per la riduzione dei danni, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato e di conciliazione come pure le spese aggiudicate alla parte avversa e le spese di prevenzione di sinistro assicurate. Tali prestazioni sono limitate alla somma di assicurazione.

Zurich si occupa della trattazione di un caso di sinistro se le pretese eccedono la franchigia prevista. Rappresenta la persona assicurata ed è autorizzata a versare l'indennità direttamente al danneggiato e senza dedurre un'eventuale franchigia.

La persona assicurata non è autorizzata a riconoscere o a liquidare qualsiasi pretesa del danneggiato senza il previo consenso di Zurich né a cedere alla parte lesa o a terzi le pretese derivanti dalla presente assicurazione prima del loro accertamento definitivo.

In caso di processo civile, è tenuta a rilasciare la necessaria procura all'avvocato designato da Zurich. Un'eventuale indennità di processo riconosciuta alla persona assicurata spetta a Zurich fino a concorrenza delle sue prestazioni.

La liquidazione di un caso di sinistro da parte di Zurich o una sentenza giudiziaria nei suoi confronti sono vincolanti per la persona assicurata. La persona assicurata è tenuta a rimborsare a Zurich la franchigia concordata rinunciando a qualsiasi obiezione.

La totalità dei danni riconducibili alla medesima causa, indipendentemente dal numero dei danneggiati o degli aventi diritto, è da considerarsi un unico sinistro.

La somma di assicurazione vale come garanzia unica per anno assicurativo, viene cioè corrisposta una sola volta per tutte le pretese avanzate nello stesso anno assicurativo nei confronti di un assicurato.

Art. 811
Franchigia

La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.

Services

Se indicato nella polizza, il contratto comprende le seguenti prestazioni dell'assicurazione.

Art. 901
Cyber – Safe Shop & Pay

Si applica la seguente estensione assicurativa fino alla somma di assicurazione concordata a primo rischio:

901.1 Persone assicurate
Assicurati sono il contraente e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che soggiornano regolarmente presso la sua abitazione durante la settimana o nel fine settimana.

901.2 Danni derivanti da ordini effettuati su Internet
Nell'ambito degli ordini effettuati su Internet sono assicurati:

- la perdita durante il trasporto;
- il danneggiamento durante il trasporto;
- la mancata consegna nonché la consegna errata.

901.2.1 Cose assicurate
Sono assicurati i beni mobili per l'uso privato acquistati dalle persone assicurate e i cui destinatari sono le persone assicurate.

901.2.2 Limite delle prestazioni
Per i gioielli nonché gli orologi da taschino e da polso la prestazione è limitata al 10% della somma di assicurazione per «Cyber – Safe Shop & Pay».

901.2.3 Cose non assicurate
Non sono assicurati:

- veicoli a motore (esclusi i ciclomotori), rimorchi, roulotte, abitazioni mobili e relativi accessori;
- natanti per i quali è prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile nonché tutte le imbarcazioni dotate di motore, compresi tutti i loro accessori;
- aeromobili che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione;
- valori pecuniari, ossia denaro, valori digitali (come ad es. criptovalute, token non fungibili), titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), abbonamenti non personali, biglietti e buoni non personali, monete e medaglie, pietre preziose sciolte e perle;
- generi alimentari nonché cose soggetti per natura a deterioramento o riduzione;
- animali e piante.

901.2.4 Calcolo del sinistro
a) Danno totale

Il danno alle cose assicurate è calcolato in base al loro valore di risarcimento al momento dell'insorgere del danno, nel caso di danneggiamentoè dedotto il valore dei resti.

b) Danno parziale

Se le cose danneggiate possono essere riparate, il danno è calcolato in base alle spese di riparazione risp. alle spese per una sostituzione parziale come pure a un eventuale minor valore rimanente, e comunque al massimo fino a concorrenza del valore di risarcimento.

c) Valore di risarcimento

Per la determinazione del valore di risarcimento sono presi in considerazione il prezzo di mercato di un oggetto dello stesso tipo e della stessa qualità al momento del pagamento e il prezzo di acquisto pagato; è determinante l'importo più basso.

901.3 Danni derivanti da offerte fraudolente su Internet
Sono assicurati i danni patrimoniali connessi a prenotazioni di offerte fraudolente di affitto e alloggio su Internet. Rientrano tra questi per esempio la prenotazione di una casa di vacanza inesistente.

901.3.1 Calcolo del sinistro
Sono risarciti i costi di prenotazione pagati dalle persone assicurate meno eventuali rimborsi e altre indennità.

901.4 Danni derivanti da accesso indebito ai conti
Sono assicurati i danni patrimoniali delle persone assicurate causati dall'accesso indebito di terzi a conti privati, depositi e averi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein nonché alle carte di credito. L'accesso indebito deve avvenire mediante l'appropriazione non autorizzata di carte, dati di accesso e identificazione personali. Rientrano tra questi per esempio i danni patrimoniali dovuti a phishing dei dati di accesso a sistemi di pagamento tramite e-banking e cellulare, nonché skimming di carte di credito.

901.4.1 Restrizioni dell'estensione assicurativa
Non sono assicurati:

- le carte con credito e i buoni non emessi personalmente a nome delle persone assicurate dall'istituto emittente;
- i danni riconducibili al fatto che i codici PIN o di accesso di carte di credito, bancarie e di debito siano stati annotati fisicamente;
- i danni sorti come conseguenza diretta di un accesso indebito ai conti, come ad es. mancato utile o perdite di interessi;
- i danni che la persona assicurata deve sostenere solo perché:
  a) non ha rispettato gli obblighi di notifica dell'istituto finanziario che gestisce il conto, del partner contrattuale della carta risp. del fornitore di altri sistemi di pagamento (ad es. notifica immediata dopo aver preso conoscenza dello smarrimento o del furto);
  b) non ha sfruttato il periodo di tempo per verificare e constatare un pagamento non autorizzato.

901.4.2 Calcolo del sinistro
È assicurato il danno patrimoniale che la persona assicurata deve sostenere secondo le disposizioni legali o contrattuali, a condizione che l'istituto finanziario che gestisce il conto, il partner contrattuale della carta risp. il fornitore di altri sistemi di pagamento abbiano rifiutato per iscritto di rimborsare totalmente o parzialmente l'importo che è stato preso illecitamente.

901.5 Danni dovuti all'uso illecito di dispositivi di comunicazione mobili
Sono assicurate le spese supplementari che una persona assicurata deve sostenere a causa dell'uso illecito (per conversazioni, comunicazioni, volume di dati) di dispositivi di comunicazione mobili.

901.5.1 Restrizioni dell'estensione assicurativa
Non sono assicurati:

- i danni insorti come conseguenza diretta di un uso illecito, come ad es. mancato utile o perdite di interessi;
- i danni che la persona assicurata deve sostenere solo perché non ha rispettato gli obblighi di notifica dell'operatore di rete (ad es. notifica immediata dopo aver preso conoscenza dello smarrimento o del furto).

901.5.2 Calcolo del sinistro
È assicurato il danno patrimoniale che la persona assicurata deve sostenere secondo le disposizioni legali o contrattuali, a condizione che il gestore di rete (ad es. Swisscom) abbia rifiutato per iscritto di rimborsare totalmente o parzialmente l'importo che è stato preso illecitamente.

901.6 Spese per il blocco e la sostituzione di carte
In seguito a un evento assicurato ai sensi dell'art. 901.4 e dell'art. 901.5 o a una perdita, sono assicurati i costi di blocco di carte di credito, debito, clienti, rifornimento e schede SIM ecc. nonché i costi risultanti per la sostituzione delle carte.

Art. 902
Cyber – Safe Surf

902.1 Persone assicurate
Assicurati sono il contraente e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che rientrano regolarmente presso la sua abitazione durante la settimana o nel fine settimana.

902.2 Cose assicurate
Sono assicurati i dispositivi mobili ad uso privato di proprietà delle persone assicurate.

902.3 Estensione assicurativa
Se i dispositivi assicurati sono infestati da malware o interessati da un attacco hacker, Zurich si fa carico, per al massimo due eventi per anno civile, dei seguenti costi fino alla somma di assicurazione a primo rischio indicata nella polizza:

902.3.1 Eliminazione di malware
È assicurata l'eliminazione di malware. Sono assicurati anche i costi di analisi del dispositivo, sempre che si tratti di un evento assicurato.

902.3.2 Ripristino della funzionalità
È assicurato il ripristino del sistema operativo nonché delle applicazioni e dei software presenti.

902.3.3 Ripristino dei dati
È assicurato il backup per il ripristino di dati usati privatamente. Sono assicurati anche i costi di analisi necessari a tal fine, sempre che si tratti di un evento assicurato.

902.4 Restrizioni dell'estensione assicurativa
Non sono assicurati:

- l'acquisto di una nuova licenza;
- i dispositivi che funzionano con una versione del sistema operativo per la quale il produttore non fornisce più alcun aggiornamento o patch;
- il ripristino di dati illeciti (ad es. violazioni dei diritti d'autore) o con contenuto rilevante a livello penale;
- veicoli a motore, aeromobili e imbarcazioni;
- valori pecuniari, valori digitali (ad es. criptovalute, token non fungibili), beni, voucher;
- danni in relazione alla tentata o compiuta perpetrazione di crimini o delitti da parte delle persone assicurate;
- richieste in relazione a ricatti.

Art. 903
Veicoli a noleggio e in sharing

903.1 Persone assicurate
Assicurati sono il contraente e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che rientrano regolarmente presso la sua abitazione durante la settimana o nel fine settimana.

903.2 Veicoli assicurati
Sono assicurati

- autoveicoli, rimorchi, motoveicoli e imbarcazioni di aziende di noleggio veicoli presi a noleggio risp. guidati dalle persone assicurate;
- autoveicoli, rimorchi, motoveicoli e imbarcazioni di aziende di car sharing presi a noleggio risp. guidati dalle persone assicurate. Sono assicurati anche questi veicoli se vengono intermediati da una piattaforma di car sharing e vengono noleggiati a pagamento o guidati dalle persone assicurate.

903.3 Veicoli non assicurati
Non sono assicurati:

- i veicoli che vengono usati dalle persone assicurate senza intermediazione di un fornitore commerciale direttamente da persone private;
- i veicoli che vengono usati da una persona assicurata per ottenere un reddito o nell'ambito di un'attività professionale;
- i veicoli il cui detentore risp. proprietario è una persona assicurata;
- i veicoli che vengono usati dalle persone assicurate nel quado di un cosiddetto modello di abbonamento.

903.4 Estensione assicurativa
Zurich si fa carico dei seguenti costi fino alla somma di assicurazione a primo rischio indicata nella polizza:

903.4.1 Franchigia dovuta per contratto
È assicurata la franchigia dovuta per contratto.

903.4.2 Riparazioni al veicolo dovute per contratto
Sono assicurati i costi dovuti per contratto per i danni subiti dal veicolo assicurato.

903.4.3 Spese di rimorchio e per soccorso stradale
Sono assicurate le spese di rimorchio e per soccorso stradale fatturate (inclusi i costi per il recupero).

903.5 Restrizioni dell'estensione assicurativa
Non sono assicurati:

- costi di pulizia e rifornimento;
- danni insorti per non aver seguito le disposizioni contrattuali dell'azienda di noleggio veicoli o di car sharing;
- danni che si verificano durante la guida del veicolo da parte di un conducente che non ha la licenza di condurre o di allievo conducente necessaria per legge, che guida senza l'affiancamento previsto o trasporta persone senza averne l'autorizzazione, a condizione che le persone assicurate avessero potuto conoscere queste carenze;
- danni che si verificano durante i viaggi che non sono stati autorizzati dalle autorità o dalla legge;
- danni che si verificano durante la partecipazione a corse, rally e competizioni simili, durante tutti i viaggi sui percorsi di gara e i rispettivi percorsi secondari;
- le deduzioni o i rifiuti di prestazioni di terzi qualora il danno sia stato causato per colpa grave o intenzionalmente.

903.6 Clausola della sussidiarietà
Se sussiste il diritto ad altre prestazioni (per esempio da un contratto d'assicurazione), la copertura assicurativa si limita alla parte delle prestazioni che supera quella dell'altro contratto.

Art. 904
Home Assistance

904.1 Sede assicurata
La copertura assicurativa vale nelle sedi indicate nella polizza alla voce Home Assistance.

904.2 Locali e persone assicurati
A seconda dell'accordo, si applica la seguente variante riportata nella polizza:

a) Tutti i locali
La copertura assicurativa vale per tutti i locali di tutti gli stabili e tutte le installazioni edili che si trovano presso la sede assicurata.

Sono considerate persone assicurate tutti gli abitanti della sede assicurata.

b) Locali a uso proprio
La copertura assicurativa vale per i locali di tutti gli stabili usati o condivisi dalle persone assicurate e per le installazioni edili usate o condivise dalle persone assicurate, che si trovano presso la sede assicurata.

Vengono considerate persone assicurate il contraente e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che ritornano regolarmente presso la sua abitazione durante la settimana o nel fine settimana.

904.3 Estensione assicurativa
Le seguenti prestazioni sono assicurate a primo rischio:

904.3.1 Situazione di emergenza
Se si verifica una situazione di emergenza, Zurich organizza i tecnici per le misure immediate necessarie.

Viene considerata situazione di emergenza il verificarsi di un evento improvviso per il quale, se non si agisce immediatamente, insorgono danni risp. un danno già verificatosi diviene più grave. Questo danno si verifica nei locali assicurati indicati all'art. 904.2 lett. a) o lett. b) o nella mobilia domestica che si trova presso la sede assicurata.

Sono assicurati i costi di un unico intervento del tecnico fino a un massimo di CHF 1'000 per evento. Non sono assicurati i pezzi di ricambio necessari.

904.3.2 Servizio chiavi
Se le persone assicurate non possono aprire porte e portoni dei locali assicurati (ad es. a causa della perdita delle chiavi, della rottura della chiave, perché hanno dimenticato il codice di accesso, a causa di difetti alla serratura, ecc.), Zurich organizza il necessario intervento di un tecnico.

Sono assicurati i costi dell'intervento del tecnico chiamato per l'apertura nonché – se necessario – del montaggio di una serratura provvisoria.

Se non è possibile accedere alla propria abitazione (ad es. se il proprietario non autorizza l'apertura della porta), Zurich si assume i costi per un pernottamento delle persone coinvolte.

Sono assicurati i costi fino a un massimo di CHF 1'000 per evento. Non sono assicurati gli ulteriori costi come la riparazione definitiva o la sostituzione della serratura.

904.3.3 Aiuto per proprietari di stabili e comproprietari di piani in caso di malfunzionamento di impianti di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione, sollevamento e sanitari e della cassetta di sicurezza
Zurich organizza l'aiuto necessario da parte di un tecnico, laddove i seguenti impianti non funzionino più:

- impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione;
- impianti di sollevamento;
- impianti sanitari;
- cassette di sicurezza.

Sono assicurati i costi di un unico intervento del tecnico fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

Non sono assicurati la mancata funzionalità a causa della mancanza di lubrificanti e carburanti nonché i costi per i pezzi di ricambio necessari.

904.3.4 Servizio di pulizia delle tubazioni

Se una conduttura dell'acqua è otturata e l'otturazione non può essere eliminata senza l'aiuto di un tecnico, Zurich organizza l'intervento un tecnico per l'eliminazione dell'otturazione della conduttura.

Sono assicurati i costi di un unico intervento del tecnico fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

904.3.5 Eliminazione di alveari, nidi di vespe e calabroni

Se ci sono alveari, nidi di vespe e calabroni nell'area della sede assicurata, Zurich organizza la rimozione risp. lo spostamento da parte di un tecnico.

Zurich non eroga alcuna prestazione se lo spostamento o la rimozione non sono consentite per motivi giuridici, ad es. per motivi legati alla protezione delle specie.

Sono assicurati i costi dell'intervento del tecnico fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

904.3.6 Servizio di disinfestazione da animali nocivi e parassiti

Zurich organizza le seguenti misure e si fa carico delle rispettive prestazioni nel caso in cui i locali assicurati siano infestati da animali nocivi risp. parassiti:

a) Identificazione

In caso di infestazione, Zurich si fa carico, fino a massimo CHF 500, dell'identificazione dell'animale nocivo o del parassita mediante chiarimento preventivo telefonico, analisi fotografica o visita sul posto.

Non viene erogata alcuna prestazione se l'infestazione di animali nocivi e parassiti si limita a piante e animali.

b) Misure di disinfestazione in caso di pericoli per la salute

Zurich si fa carico, fino a massimo CHF 5'000, della disinfestazione delle seguenti specie di animali nocivi e parassiti che mettono a repentaglio la salute dell'uomo:

- cimici dei letti (cimex lectularius);
- blatta (blattella germanica), scarafaggio nero comune (blatta orientalis), blatta dei mobili (supella longipalpa), blatta americana (periplaneta americana) e scarafaggio australiano (periplaneta australasiae);
- formica faraone (monomorium pharaonis),
- topo comune (mus musculus), pantegane (rattus norvegicus), ratto nero (rattus rattus),
- zecca del piccione (argas reflexus),
- acaro rosso del pollo (dermanyssus gallinae) e acaro del nord (ornithonyssus sylvarium).

Questa lista è esaustiva.

Se l'azienda di disinfestazione incaricata deve creare installazioni al fine dell'infestazione, anche questi costi sono coassicurati nell'ambito della somma di assicurazione.

Restrizioni dell'estensione assicurativa

Non sono assicurati:

- i danni agli stabili e alla mobilia domestica,
- i costi per le misure strutturali per evitare infestazioni di animali nocivi e parassiti (ad es. montaggio di griglie).

Termine di carenza per il servizio di disinfestazione da animali nocivi e parassiti

Calcolata dalla data di inizio di questa copertura, la copertura assicurativa è attiva solo dopo la scadenza di un termine di carenza di 60 giorni.

Panoramica dei prodotti

Mobilia domestica al proprio domicilio

Coperture di base	Art.
Incendio	107
Eventi naturali	108
Terremoti ed eruzioni vulcaniche	109
Furto	110
Acqua	111
All Risk	112

Coperture complementari	Art.
Valori pecuniari oltre CGA	113.2.2
Spese oltre CGA	114
Furto semplice fuori casa	402
Superfurto	403
Rottura di vetri	405
Assicurazioni casco	406
Prodotti surgelati	407
Casco colture	409
Ciclomotori e ciclomotori a motore elettrico (per i quali è prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile)	415

Altra mobilia domestica (casa di vacanza, abitazione di vacanza, abitazione secondaria)

Coperture di base	Art.
Incendio	107
Eventi naturali	108
Terremoti ed eruzioni vulcaniche	109
Furto	110
Acqua	111
All Risk	112

Coperture complementari	Art.
Spese oltre CGA	114
Furto semplice fuori casa	402
Rottura di vetri	405
Assicurazioni casco	406
Casco colture	409

Costruzioni mobili (abitazioni mobili, roulotte, apiari e casette da giardino)

Coperture di base	Art.
Incendio	205
Eventi naturali	206
Furto	207
Acqua	208

Coperture complementari	Art.
Spese oltre CGA	210
Rottura di vetri	405
Casco colture	409

Rischio speciale mobilia domestica (mobilia domestica immagazzinata, mobilia domestica circolante, mobilia domestica in camera blindata in banca, locali hobby, altro)

Coperture di base	Art.
Incendio	107
Eventi naturali	108
Furto	110
Acqua	111

Coperture complementari	Art.
Spese oltre CGA	114
Rottura di vetri	405
Assicurazioni casco	406
Casco colture	409

Animali domestici (cani, gatti)

Coperture di base	Art.
Incidente animale domestico	501 segg.

Stabile

Coperture di base	Art.
Incendio	306
Eventi naturali	307
Terremoti ed eruzioni vulcaniche	308
Acqua	309
All Risk	310
Responsabilità civile di stabili	801 segg.

Coperture complementari	Art.
Spese di scoprimento oltre CGA	313.1
Spese oltre CGA	313.2
Rottura di vetri	405
Casco colture	409
Danni causati da animali	408
Impianti tecnici della casa Plus	410
Danneggiamento dello stabile	411
Copertura estesa	412
Apparecchi e materiali inclusi combustibili	413

Rischio speciale stabili

Coperture di base	Art.
Incendio	306
Eventi naturali	307
Terremoti ed eruzioni vulcaniche	308
Acqua	309
All Risk	310
Responsabilità civile di stabili	801 segg.

Coperture complementari	Art.
Rottura di vetri	405
Copertura estesa	412
Furto	414

Assicurazioni responsabilità civile

Coperture di base	Art.
Responsabilità civile di privati	601 segg.

Coperture complementari	Art.
Uso di veicoli a motore di terzi (danni ad autoveicoli di terzi fino a 3'500 kg di peso totale, rimorchi, motoveicoli e imbarcazioni)	701
Noleggio cavalli	702
Diaria noleggio cavalli	702
Attività secondaria come viticoltore	703

Rischio speciale responsabilità civile di privati

	Art.
Cacciatore	704
Attività secondaria con reddito annuo lordo superiore a CHF 6'000	705
Protezione in caso di regresso per docenti e funzionari di polizia	706
Docenti Plus	707

Assicurazione di responsabilità civile di stabili

Coperture di base	Art.
Responsabilità civile di stabili	801 segg.

Services

	Art.
Cyber – Safe Shop & Pay	901
Cyber – Safe Surf	902
Veicoli a noleggio e in sharing	903
Home Assistance	904

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
Telefono 0800 80 80 80, www.zurich.ch

I marchi riprodotti sono registrati al nome della Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA in numerose giurisdizioni nel mondo.

ZH42508i-2605